

INDICE

PREMESSA

ARTICOLI:

1. OGGETTO DELLA CONCESSIONE
2. DURATA DELLA CONCESSIONE
3. SOCIETÀ DI PROGETTO
4. OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO
 - 4.1. Principali obbligazioni del Concessionario
 - 4.2. Responsabilità del Concessionario
 - 4.3. Ulteriori obbligazioni del Concessionario
 - 4.4. Dichiarazioni e garanzie del Concessionario
 - 4.5. La Mobilitazione del Concessionario
5. OBBLIGAZIONI DEL CONCEDENTE
 - 5.1. Principali obbligazioni del Concedente
 - 5.2. Obblighi di informazione
 - 5.3. Garanzie e dichiarazioni del Concedente
 - 5.4. Garanzie a favore dei Finanziatori
 - 5.5. Responsabilità del Concedente
 - 5.6. Allocazione dei rischi
6. FASE DI PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE
 - 6.1. Consensi e pianificazione
 - 6.2. Programma esecutivo dei lavori e progettazione
 - 6.3. Qualificazione ed esecuzione dei Lavori
 - 6.4. Lavori Complementari
 - 6.5. Varianti
 - 6.6. Espropriazioni e Interferenze
 - 6.7. Direzione lavori, Responsabile della Sicurezza e Organo di Alta Vigilanza
 - 6.8. Prove e collaudo
 - 6.9. Ritardi
 - 6.10. Inderogabilità dei termini di progettazione ed esecuzione dei lavori
 - 6.11 SUB CONTRATTI
7. FASE DI GESTIONE
 - 7.1.1. Gestione della struttura
 - 7.1.2. Personale
 - 7.1.3. Mezzi di servizio
 - 7.2. Servizio di gestione manutenzioni e sostituzioni dell'Opera e degli impianti
 - 7.2.1. Clausola risolutiva in fase di Gestione
 - 7.3. Responsabile della Gestione
 - 7.4. Nulla Osta all'esercizio
 - 7.5. Sospensione
 - 7.6. Concessione del diritto di superficie
8. EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO E REMUNERAZIONE DEL

CONCESSIONARIO

- 8.1. Equilibrio Economico Finanziario
- 8.2. Riequilibrio
- 8.3. Canone al Concedente e adeguamenti tariffari
- 8.4. Corrispettivi di Concessione
- 8.5. Interessi di mora
- 8.6. Adeguamenti e rivalutazione
9. RISOLUZIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE
 - 9.1. Risoluzione per inadempimento del Concessionario
 - 9.2. Revoca e risoluzione per inadempimento del Concedente
 - 9.3. Risoluzione per Forza Maggiore
 - 9.4. Intervento dei Finanziatori
 - 9.5. Determinazione degli importi dovuti al Concessionario in caso di revoca o risoluzione
 - 9.6. Disponibilità dei beni di Progetto - Estinzione della concessione
10. FIDEIUSSIONI E GARANZIE
11. ASSICURAZIONE
12. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
13. MODIFICHE ALLA CONVENZIONE
14. REPERTI ARCHEOLOGICI
15. PROPRIETÀ INTELLETTUALE
16. BONIFICA
17. DISPOSIZIONI VARIE
 - 17.1. Elezione di Domicilio
 - 17.2. Registrazione
 - 17.3. Rinvio
 - 17.4. Comunicazioni
 - 17.5. Adempimenti legislazione antimafia
 - 17.6. Allegati

L'anno, il mese di, il giorno in Latina innanzi al sottoscritto, in qualità di, sono presenti i signori:

Avv. Bruno Landi nato a Capalbio (GR) il 19/09/1939, C.F. LNDBRN39P19B646S, che interviene in legale rappresentanza della Società Ecoambiente s.r.l., di seguito denominato "Concedente";

E

....., nato a, C. F., che interviene in legale rappresentanza della Società, con sede legale in, C F. e P. IVA....., di seguito denominata "Concessionario";
si pattuisce quanto segue:

PREMESSO CHE:

- La Ecoambiente ha indetto la gara per la "Concessione per la progettazione esecutiva, realizzazione e gestione del Complesso Impiantistico Integrato costituito da un impianto di trattamento, recupero e valorizzazione di rifiuti non pericolosi e da un impianto per la produzione di compost di qualità da rifiuti organici raccolti in modo differenziato, da realizzare nel Comune di Latina, in località Borgo Montello, Via Montefalcone n. 23/b – autorizzato dalla Regione Lazio con decreto AIA n. B3693 del 13/08/2009, e che è risultato aggiudicatariocomposto da.....
§ con atto del è stata formalmente costituita la società di progetto;
- ai sensi dell'art. 143, comma 8, del Decreto Legislativo n. 163/2006 gli unici presupposti e le condizioni di base che determinano variazioni nell'equilibrio economico e finanziario degli investimenti e della connessa gestione, così come risulta dallo specifico piano economico-finanziario presentato dal concessionario, e, allegato alla presente convenzione sono:
 - a) il ritrovamento di reperti archeologici, durante l'escavazione dell'area di costruzione, che causi la sospensione dei lavori, e determini oneri non previsti o una minore utilizzabilità dell'area;
 - b) sorpresa geologica;
 - c) innovazioni sopravvenute del quadro normativo esistente al momento della stipula della presente convenzione;
 - d) mutamenti nella situazione presente nella zona di costruzione dell'opera determinati dall'esercizio di poteri autoritativi delle Amministrazioni pubbliche competenti;
 - e) variazioni progettuali imposte dal concedente non previste dal progetto allegato alla presente convenzione;
 - f) qualsiasi evento non riconducibile a specifica responsabilità del concessionario che determini

un significativo mutamento sostanziale delle condizioni originarie del rapporto di concessione;

- le variazioni apportate unilateralmente dall'Amministrazione Concedente agli elencati presupposti, che incidano sul piano economico e finanziario del Concessionario, comportano la revisione della concessione ovvero nei casi previsti il recesso. Si procederà altresì alla revisione della concessione negli altri casi elencati dall'art. 143, comma 8, del Decreto Legislativo n. 163/2006.

Tanto premesso,

le parti in epigrafe indicate convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1) — OGGETTO DELLA CONCESSIONE

(a) Ecoambiente affida in concessione, ai sensi dell'art. 143, comma 8, del Decreto Legislativo n. 163/2006 al concessionario, che accetta, sulla base del progetto approvato dalla Regione Lazio con AIA B3693 del 13.8.2009, con le modifiche migliorative apportate in sede di gara d'appalto, la progettazione esecutiva, la realizzazione dell'opera e la gestione di un *“Complesso impiantistico integrato costituito da un impianto di trattamento recupero e valorizzazione di rifiuti non pericolosi e da un impianto per la produzione di compost di qualità da rifiuti organici raccolti in modo differenziato, da realizzare nel Comune di Latina, in località Borgo Montello, Via Montefalcone n. 23/b – autorizzato dalla Regione Lazio con decreto AIA n. B3693 del 13/08/2009”* da assegnarsi in area in titolarità Ecoambiente sita in Latina, Località Borgo Montello, meglio individuata nella citata AIA.

(b) La progettazione esecutiva, la concessione di costruzione e gestione, mediante il ricorso all'istituto della concessione di lavori pubblici, ai sensi del Titolo III, Capo II, articoli 143 e ss. del D.Lgs. n. 163 del 2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", ha per oggetto la progettazione esecutiva, la realizzazione dell'opera e la gestione della stessa.

(c) Il progetto definitivo approvato dalla Regione Lazio con AIA n. B3693 del 13.8.2009, allegato alla presente con ogni elaborato che lo compone, ed il Piano Economico-Finanziario di massima, costituiscono in ogni caso la fonte primaria per la miglior descrizione delle opere di cui al precedente comma con l'indicazione delle loro caratteristiche funzionali, impiantistiche, tecniche ed architettoniche e lo standard dei servizi richiesti.

(d) L'intervento verrà finanziato con utilizzo di risorse totalmente a carico del Concessionario individuato a seguito di espletamento di procedura ad evidenza pubblica.

ART. 2) - DURATA DELLA CONCESSIONE.

(a) La Concessione ha durata di 15 anni, in base al disposto di cui all'art. 144, c. 7 del D.Igs 12.04.2006, n. 163, decorrenti dalla stipulazione della presente Convenzione, di cui giorni di lavori e 15 anni di gestione, ferma le facoltà unilaterale di Revoca e Proroga ove ne ricorrano i presupposti ai sensi di legge e della presente Convenzione.

(b) Il concedente garantisce che la destinazione delle aree è compatibile con la realizzazione delle opere di cui alla presente concessione.

(c) Il concedente garantisce la disponibilità delle aree e dei relativi sottosuoli così come indicati all'art. 1, nonché la possibilità dei necessari allacciamenti e le attività di smaltimento di propria competenza.

(d) La gestione comprenderà la manutenzione ordinaria, straordinaria e funzionale delle strutture da realizzare ed avrà inizio dalla data di stipula della presente convenzione.

ART. 3) - SOCIETÀ DI PROGETTO

(a) La Società di Progetto sarà costituita dall'affidatario entro giorni dalla data di aggiudicazione definitiva della concessione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 156 del D.Lgs n. 163/2006, in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile, per la realizzazione e gestione dell'opera.

(b) Il valore iniziale del capitale sociale della società di progetto non dovrà essere inferiore a euro

(c) Le quote di partecipazione al capitale della Società di Progetto alla data della presente Convenzione sono detenute da.....,, e..... *[indicare soci e quote di partecipazione]*.

(d) La Società di Progetto si impegna a compiere le attività oggetto della Concessione di cui all'art. 1, in conformità ai termini e alle condizioni di cui ai documenti ivi indicati e allegati alla presente Convenzione.

(e) La Società di Progetto sarà unica responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione.

(f) I rapporti e le obbligazioni dei soci nei confronti della Società di Progetto nonché del Concedente sono disciplinati in conformità all'art. 156, comma 3, del D.Lgs n. 163/2006.

(g) Il Concessionario si impegna a conservare i requisiti e le garanzie di carattere tecnico, economico e finanziario previsti per legge.

(h) Il Concessionario si impegna a comunicare al Concedente ogni notizia o fatto che possa determinare la diminuzione o perdita dei requisiti o delle garanzie di carattere tecnico, economico e

finanziario posti a fondamento dell'aggiudicazione della Concessione, e a porvi rimedio non appena possibile e comunque entro il termine perentorio a tal fine assegnato dal Concedente.

(i) La cessione delle quote della Società di Progetto potrà aver luogo in tutti i casi ammessi ai sensi dell' art. 156 del Codice.

(j) Qualsiasi cessione di quote del Concessionario che comporti l'uscita di uno o più soci ovvero l'ingresso di uno o più nuovi soci nel capitale sociale del Concessionario dovrà essere previamente comunicata al Concedente.

(k) L'apporto di *equity* (capitale sociale) o di *quasi equity* deve essere mantenuto per la durata necessaria e non potrà essere ridotto prima che i flussi finanziari lo consentano.

ART. 4) - OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO

ART. 4.1) PRINCIPALI OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario si impegna:

(A.I) a redigere i Documenti di Progettazione esecutiva dell'Opera in conformità alle relative disposizioni del Codice e del Regolamento, secondo quanto previsto dal successivo art. 6.2;

(A.II) ad eseguire i Lavori occorrenti per la realizzazione dell'Opera e l'erogazione dei servizi secondo le disposizioni del successivo art. 6;

(A.III) ad erogare i servizi e a garantire le forniture a ciò strumentali secondo le disposizioni del successivo art. 7;

(A.IV) ad osservare e a far osservare, nei limiti della sua competenza, tutte le norme di legge e dei regolamenti pubblici vigenti e di futura emanazione, regolanti la gestione degli impianti realizzati;

(A.V) a conferire agli impianti Ecoambiente gli scarti di processo, i percolati, i rifiuti non recuperabili e i prodotti eventualmente non commercializzati ai prezzi espressi nel Piano Finanziario allegato agli atti di gara

(b) Il Concessionario assicura il finanziamento di tutto quanto occorrente alla realizzazione ed esercizio dell'Opera;

(c) Il Concessionario procederà, ove la normativa vigente lo consenta, all'affidamento a soggetti terzi degli appalti e dei sub-affidamenti relative alle attività e servizi di cui al paragrafo (a) che precede. Il concedente, comunque, resta estraneo a tutti i rapporti del Concessionario con gli appaltatori, fornitori e terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorsi tra il Concessionario e detti soggetti senza che mai si possa comunque assumere una

responsabilità diretta o indiretta del concedente.

(d) Il Concessionario assicura il rispetto della matrice di allocazione dei rischi offerta in gara.

ART. 4.2) RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

(a) Il Concessionario è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le norme e prescrizioni contenute nella presente Convenzione, nei documenti allegati e nelle norme ivi richiamate, o comunque applicabili, sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.

(b) Il Concessionario è responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causati al Concedente o ai suoi dipendenti e consulenti, a diretta conseguenza delle attività del Concessionario, anche per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione della Concessione, sia durante la Fase di Costruzione, sia durante la Fase di Gestione

(c) La responsabilità per danni e infortuni che dovessero accadere al Concessionario o ai suoi dipendenti sarà a carico del Concessionario, salvo quanto previsto al successivo art. 5.5 (*Responsabilità del Concedente*).

ART. 4.3) ULTERIORI OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO

(a) Il Concessionario si impegna a fornire al Concedente la documentazione e le informazioni ragionevolmente richieste, e a prestare l'assistenza richiesta in buona fede dal Concedente, in relazione ad attività e provvedimenti di competenza del Concedente.

(b) Il Concessionario deve informare il Concedente trasmettendo alla stessa periodicamente i dati ambientali, la tipologia e la quantità di rifiuti trattati, ogni altra informazione e dato attinente alla gestione - anche economica - dell'impianto e del servizio con riguardo ad ogni aspetto dell'attività stessa (dalla manutenzione dell'impianto al trattamento dei rifiuti ivi compreso il trasporto degli stessi), al personale impiegato (sia operaio che tecnico ed impiegatizio).

(c) Il Concessionario deve comunicare al Concedente dati attinenti alla gestione dell'impianto;

(d) Il Concessionario deve adempiere agli ulteriori obblighi di comunicazione di specifici dati imposti dal Concedente in funzione dell'impianto proposto e realizzato;

(e) Il Concessionario deve provvedere alla pubblicizzazione, con modalità adeguate, dei dati di funzionamento dell'impianto, (I) Il Concessionario in generale si impegna, non appena ne venga a conoscenza, a informare il Concedente in relazione a:

- (i) Ogni evento o circostanza che possa ragionevolmente apparire idonea a dar luogo a sospensione o interruzione dei Lavori per un periodo superiore a 10 giorni, rispetto a quanto previsto nei Documenti di progettazione e nel Programma esecutivo dei lavori, come definito nel capitolato speciale prestazionale, con indicazione della relativa causa e delle misure che il Concessionario intende adottare per limitare ulteriori danni e ritardi;
- (ii) ogni evento o circostanza che possa dar luogo a sospensione o indisponibilità dei servizi previsti nella fase di gestione dell'impianto per un periodo superiore a 6 giorni, con indicazione della relativa causa e delle misure che il Concessionario intende adottare per evitare o limitare danni e ritardi;
- (iii) la sussistenza dei presupposti per la risoluzione, recesso o decadenza dal beneficio del termine, o altro presupposto per la cessazione delle linee di credito concesse al Concessionario ai sensi del Contratto di Finanziamento, ovvero per l'esecuzione forzata da parte dei Finanziatori nei confronti del Concessionario;
- (iv) l'instaurazione dei procedimenti giudiziali o arbitrari da parte o nei confronti del Concessionario ove ne possa conseguire l'impossibilità o incapacità del Concessionario di adempiere le obbligazioni di cui alla presente Convenzione;
- (v) le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei Lavori, per le quali si applica l'art. 145 del Regolamento;
- (vi) ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla Concessione, sul Progetto ovvero sulla capacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico dalla presente Convenzione.
- (g) Le comunicazioni di cui ai precedenti paragrafi sono effettuate al Responsabile del Procedimento nella Fase di Costruzione di cui al successivo art. 6 (Fase di Costruzione) e al Responsabile della Concessione nel corso della Fase di Gestione di cui al successivo art. 7 (Fase di Gestione).

ART. 4.4) DICHIARAZIONI E GARANZIE DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario dichiara e garantisce che:

- (a) la Società di Progetto è validamente costituita ai sensi di legge;
- (b) il Concessionario ha agito e continuerà ad agire in conformità a ogni previsione di legge o regolamento, anche in materia ambientale, contributiva e previdenziale;
- (c) *(ulteriori dichiarazioni e garanzie in relazione all'identità e caratteristiche del Concessionario, dei soci del Concessionario e del Progetto)*

ART. 4.5) - LA MOBILITAZIONE DEL CONCESSIONARIO

(a) È il periodo di tempo che segue immediatamente la stipula del contratto, fissato in **30 giorni**, durante il quale il Concessionario organizza il cantiere e predispone tutti i documenti necessari a programmare, gestire e controllare le attività contrattuali.

(b) I documenti di Mobilitazione sono:

A.

B. *La nomina della D.L.*

C. *Il Cronogramma di costruzione*

D. *Il Piano programma di progettazione*

E. *Il Piano di ispezioni e prove delle forniture*

F. *Il Piano di sicurezza e coordinamento*

G. *Il Piano di lavoro del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione*

(c) Il Concessionario, entro **25** giorni dalla stipula del Contratto, dovrà provvedere a finalizzare e consegnare alla Ecoambiente i documenti necessari alla mobilitazione. Nei **15** giorni successivi alla consegna dei documenti di cui sopra, la DL ne verificherà la rispondenza ai requisiti contrattuali, chiedendo eventualmente tutte le necessarie correzioni. Una volta che la DL avrà approvato detti documenti, dovrà provvedere con il Concessionario alla emissione del verbale di mobilitazione, trasmettendone copia al RUP di Ecoambiente;

(d) Nel caso che il verbale di mobilitazione non venga emesso, per cause imputabili al Concessionario, entro 45 giorni dalla stipula del Contratto sarà applicata penale pari ad €...../giorno sino ad un massimo di giorni ammissibili per il ritardo di tale fase pari a gg. 30 (trenta).

ART. 5) - OBBLIGAZIONI DEL CONCEDENTE

ART. 5.1) - PRINCIPALI OBBLIGAZIONI DEL CONCEDENTE

Il Concedente si impegna a:

(a) effettuare le operazioni di consegna dei lavori ai sensi degli artt. 153 e ss. del Regolamento nel rispetto dei tempi previsti dal Programma esecutivo dei lavori, mettendo a disposizione del Concessionario le aree e gli spazi indicati nei Documenti di Progettazione di proprietà del Concedente e necessari alla realizzazione dell'Opera, costituendo ove richiesta in favore del Concessionario il diritto di superficie sulle aree in oggetto per tutta la durata della Concessione;

(b) attuare per quanto di propria competenza una programmazione degli interventi coerente con la più ampia funzionalità e redditività della Fase di Gestione procedendo alla nomina del RUP entro 15 gg. dalla stipula della presente convenzione;

(c) compiere nel più breve tempo possibile e comunque nel rispetto dei tempi previsti dal Programma esecutivo dei lavori, tutte le attività amministrative di sua competenza necessarie al Progetto in relazione alla realizzazione dell'Opera;

(d) prestare al Concessionario ogni ragionevole assistenza in relazione ad attività e provvedimenti amministrativi o regolamentari di competenza di enti o amministrazioni diverse dal Concedente, attivandosi nel più breve tempo possibile e comunque entro 10 giorni dalla richiesta scritta del Concessionario;

(e) concedere ove richiesto, in diritto di superficie e consentire al Concessionario lo sfruttamento delle aree nel rispetto dei tempi previsti dal Programma esecutivo dei lavori;

(f) dar luogo al completo avviamento dei Servizi e di ogni altra attività e assicurare la piena disponibilità dell'Opera ai fini della Messa in Esercizio e dell'erogazione di tutti e servizi entro **30** giorni dal Collaudo;

(g) adottare ogni provvedimento e accordo opportuno o necessario ai fini della rimozione di sottoservizi e interferenze che possano ostacolare o pregiudicare il Progetto entro termini utili al rispetto dei tempi previsti dal Programma esecutivo dei lavori.

ART. 5.2) -OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

Il Concedente si impegna a trasmettere prontamente al Concessionario nel più breve tempo possibile e comunque entro 10 giorni dalla relativa adozione, pubblicazione, comunicazione o trasmissione al Concedente, le seguenti informazioni e documenti:

(a) ogni resoconto concernente la gestione, la manutenzione e gli indici di funzionalità dell'Opera predisposto dal Concedente per la Regione o comunque reso pubblico dal Concedente;

(b) ogni documento rilevante in relazione a eventuali progetti o proposte di modifica della forma giuridica o natura del Concedente;

(c) ogni provvedimento degli enti regionali e locali interessati in merito alla evoluzione della tariffa TMB e/o altre disposizioni regionali all'uopo emanate;

(d) ogni provvedimento del Concedente in relazione all'utilizzo delle aree limitrofe a quelle interessate dal Progetto;

(e) l'insorgere di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca della Concessione;

(f) la comunicazione di risoluzione ai sensi del successivo art. 9.1 (*Risoluzione per inadempimento del Concessionario*) o di revoca per motivi di pubblico interesse ai sensi del successivo art. 9.2 (*Revoca e risoluzione per inadempimento del Concedente*);

(g) ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere un effetto pregiudizievole sulla

Concessione, sul Progetto ovvero sulla capacità del Concedente di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico dalla presente Convenzione;

(h) ogni altra comunicazione rilevante che il Concedente invierà alla e/o riceverà dalla Regione Lazio relativamente alla Concessione.

ART. 5.3) - DICHIARAZIONI E GARANZIE DEL CONCEDENTE

Il Concedente dichiara e garantisce che:

- (a) l'aggiudicazione della Concessione al Concessionario è stata disposta in piena conformità alle disposizioni di legge vigenti al momento in cui tale aggiudicazione è avvenuta, incluse, *inter alia*, le disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici di cui al T.U. 163/06;
- (b) tutti gli adempimenti amministrativi necessari ai fini della valida aggiudicazione della Concessione al Concessionario sono stati legittimamente e compiutamente evasi;
- (c) La Ecoambiente ha approvato l'affidamento della Concessione ai sensi della presente Convenzione con l'approvazione della delibera di C. di A.

ART. 5.4) - GARANZIE A FAVORE DEI FINANZIATORI

(a) Considerando che la realizzazione e gestione dell'Opera sarà effettuata mediante tecniche di partenariato pubblico-privato (PPP), fermi gli obblighi del Concessionario ai sensi della presente Convenzione, il Concedente riconosce che l'ottenimento dei finanziamenti avrà luogo a seguito della costituzione delle garanzie richieste dai Finanziatori che includeranno, a titolo esemplificativo e non esaustivo, pegno sulle azioni del Concessionario, ipoteche, privilegio generale sui beni del Concessionario.

(b) Il Concedente acconsente ove richiesto all'iscrizione da parte del Concessionario di ipoteca di primo grado sul diritto di superficie di cui alla lettera (a) del precedente art. 5.1 (*Principali obbligazioni del Concedente*) a garanzia di quanto dovuto dal Concessionario ai Finanziatori ai sensi del Contratto di Finanziamento.

(c) Il Concedente si impegna a prender atto e accettare la cessione da parte del Concessionario a favore dei Finanziatori, dei Crediti che devono venire a maturazione in virtù del rapporto di Concessione nei confronti degli utenti nei termini previsti dalla Cessione dei Crediti, e in conformità alla legge applicabile.

ART. 5.5) — RESPONSABILITÀ DEL CONCEDENTE

(a) Il Concedente è responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causato dalle sue attività nei limitrofi impianti, anche per fatto doloso o colposo dei suoi dipendenti,

collaboratori o ausiliari, al Concessionario o ai suoi dipendenti, collaboratori o ausiliari, per l'intera durata della Concessione.

(b) Salvo quanto previsto dal successivo art. 9.2 (*Revoca e risoluzione per inadempimento del Concedente*), ove la violazione da parte del Concedente degli impegni assunti ai sensi del presente art. 5 comporti una Lesione dell'Equilibrio, il Concessionario avrà diritto al Riequilibrio.

ART. 5.6) - ALLOCAZIONE DEI RISCHI

- (a) il concessionario garantisce il rispetto delle modalità di individuazione dei rischi e loro allocazione, nel senso di ripartizione tra Concessionario e Concedente.
- (b) il concessionario è responsabile del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione della concessione, suoi allegati e norme ivi richiamate, nonché di qualsiasi danno, pregiudizio o altro causato all'Amministrazione o a terzi;
- (c) il concessionario si assume il rischio e la responsabilità connessa per il caso di reperti archeologici, bonifiche dell'area oggetto di intervento e diritti della proprietà intellettuale: in particolare, Ecoambiente non assume alcun rischio in merito allo stato dei luoghi (anche considerato lo stato del sottosuolo) che deve intendersi noto all'offerente in sede di redazione dell'offerta e pienamente accettato;

ART. 6) - FASE DI PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE

ART. 6.1) - CONSENSI E PIANIFICAZIONE

- (a) Il Concessionario partecipa alla eventuale conferenza di servizi finalizzata all'esame e all'approvazione dei progetti di sua competenza senza diritto di voto, ai sensi dell'art. 143, comma 10 del Codice.
- (b) Il Concessionario si impegna ad attivarsi, secondo i casi in proprio o in nome e per conto del Concedente, per ottenere dalle competenti amministrazioni entro i tempi previsti dal Programma esecutivo dei lavori le autorizzazioni, le concessioni, i nulla osta e quant'altro necessario per la corretta esecuzione dell'Opera e della sua messa in esercizio, fermo l'impegno di collaborazione del Concedente ai sensi della lettera (e) del precedente art. 5.1 (Principali obbligazioni del Concedente).
- (c) Per l'ottenimento dei provvedimenti citati al precedente paragrafo (b), il Concessionario si impegna ad agire con la massima diligenza e sarà esonerato da responsabilità per ritardi solo ove dimostri di aver correttamente e tempestivamente interpellato gli organi pubblici competenti e di aver adempiuto gli oneri, adempimenti e condizioni di volta in volta previste per

l'ottenimento e la conservazione di efficacia dei detti provvedimenti, ovvero in caso di Fatto del Concedente.

ART. 6.2) - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI E PROGETTAZIONE

- (a) Entro **120** giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, il Concessionario dovrà sottoporre al Concedente il Progetto Esecutivo ed il Programma esecutivo dei lavori anche per stralci funzionali.
- (b) Il Concessionario sarà tenuto ad apportare al Programma esecutivo dei lavori ed al Progetto Esecutivo le modifiche e/o le variazioni richieste dal Concedente per tener conto dei termini di legge. In mancanza di tali richieste, il Programma esecutivo dei lavori e il Progetto Esecutivo dovranno essere approvati dal Concedente attraverso l'Organo di Alta Vigilanza entro **30** giorni dalla rispettiva data di consegna al Concedente. Ove le dette richieste diano luogo ad alterazione sostanziale del Programma esecutivo dei lavori o del Progetto Esecutivo, l'adozione delle relative variazioni sarà subordinata al previo Riequilibrio, ai sensi del successivo art. 8.2 (*Riequilibrio*).
- (c) All'esito dell'approvazione del Concedente, il Programma esecutivo dei lavori e il Progetto Esecutivo (come di volta in volta modificati e approvati) saranno sostituiti a quelli allegati alla presente convenzione.
- (d) Il Concessionario sarà tenuto a rispettare il Programma esecutivo dei lavori approvato e sarà responsabile di ogni ritardo. Per ogni giorno di ritardo a lui imputabile, il Concessionario sarà soggetto a una penale da determinarsi nel rispetto di quanto previsto dall'art. 145 del Regolamento, salvo i casi in cui il ritardo e la conseguente modifica del Programma esecutivo dei lavori siano imputabili a Forza Maggiore o Fatto del Concedente e salvo quanto previsto ai successivi artt. 6.9 (*Ritardi*) e 7.10 (*Sospensione*).
- (e) I Documenti di Progettazione dovranno essere predisposti nel rispetto di tutte le normative vigenti in materia alla data della presente Convenzione, tenuto conto di eventuali prescrizioni e indicazioni fornite dal Concedente: la mancata consegna del progetto è causa di risoluzione per grave inadempimento della presente convenzione.
- (f) I Documenti di Progettazione dovranno essere predisposti secondo gli standard di qualità previsti dalla normativa tecnica vigente.
- (g) Qualora il Programma esecutivo dei lavori o i Documenti di Progettazione siano modificati per Fatto del Concedente o accordo tra Concedente e Concessionario e tali modifiche non consentano

al Concessionario di rispettare i termini stabiliti per il completamento dei Lavori e la Messa in Esercizio, il Concessionario avrà diritto a una corrispondente Proroga e, in caso di Lesione dell'Equilibrio, la revisione dello stesso ai sensi del successivo art. 8.2 (*Riequilibrio*).

- (h) Il concedente si riserva la facoltà di fornire al concessionario direttive per la definizione dei progetti definitivo ed esecutivo. Dette direttive, di carattere meramente specificativo, non dovranno comunque essere tali da alterare i caratteri generali nonché le condizioni realizzative e gestionali oggetto del progetto e dell'offerta aggiudicataria. Qualora l'aggiudicatario non ottemperi alle direttive fornite dal concedente, il progetto non potrà essere approvato e la presente convenzione dovrà intendersi decaduta senza che il concessionario possa pretendere alcunché a titolo di indennizzo, di risarcimento, rimborso spese o a qualsiasi altro titolo.

ART. 6.3) QUALIFICAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI

- (a) I Lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte e in conformità alle prescrizioni degli elaborati tecnici, grafici e prestazionali di cui constano i Documenti di Progettazione, nonché nel rispetto di ogni normativa applicabile, incluse quelle in materia ambientale, di sicurezza e di igiene e ogni disposizione, condizione o adempimento la cui osservanza sia necessaria ad ottenere visti, permessi, nulla osta, autorizzazioni e quant'altro necessario per la realizzazione dell'Opera e l'Erogazione dei Servizi.
- (b) Il Concessionario si impegna entro **giorni** naturali e consecutivi (termine oggetto di offerta di gara rispetto *ai 600 giorni* previsti dal progetto Preliminare), dalla approvazione del progetto esecutivo, alla realizzazione delle opere, nei modi e secondo quanto previsto nell'allegata progettazione.
- (c) Il concessionario si impegna a rispettare il **Programma esecutivo dei lavori**
- (d) Il concessionario si impegna a rispettare il **Piano delle manutenzioni dell'opera e delle sue parti** così come predisposto nel progetto esecutivo approvato.
- (e) In caso di ritardi o inadempienze il conducente potrà applicare le penali previste dalla presente convenzione e con le modalità ivi contemplate, sino alla risoluzione del rapporto contrattuale.
- (f) Il *tempo massimo per il completamento di tutte le opere*, in un'unica soluzione è stabilito complessivamente in _____ **mesi/giorni**, così come offerto in sede di gara, decorrenti dalla data di consegna delle aree.
- (g) Al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività nell'area oggetto di intervento, le aree di cantiere dovranno essere interdette al fine di non creare pericoli alla pubblica e privata

incolumità, e dovranno essere opportunamente schermate anche visivamente con l'uso di barriere provvisorie mobili e si dovrà comunque garantire il decoro delle aree aperte al pubblico.

- (h) Tutte le opere saranno eseguite sotto il controllo di tecnici di Ecoambiente e dovranno essere comunque conformi al progetto esecutivo approvato da Ecoambiente, comprendenti gli appositi capitolati descrittivi ed i disciplinari tecnici concernenti le modalità esecutive ed i costi presunti delle singole opere.
- (i) Ai fini della esecuzione dei lavori si precisa che ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. n. 207/2010 e, i lavori sono classificati come di seguito specificato:
- Categoria prevalente OS14 Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti classifica VIII, importo lavori 24.926.808,55 (67%);
 - categoria OG1 classifica VI scorporabile, importo lavori 10.279.474,75 (28%).

ART. 6.4) - LAVORI COMPLEMENTARI

(a) Al Concessionario possono essere affidati in via diretta i lavori complementari non figuranti nella originaria Documentazione di Progettazione divenuti necessari in seguito a circostanza imprevista, nei casi e modi stabiliti dall'art. 147 del Codice.

(b) Ove il Concessionario sia in grado di reperire le risorse finanziarie per la realizzazione dei lavori complementari entro **45 giorni**, ovvero il Concedente accetti di sopportarne i costi, il Concessionario, entro un termine concordato tra le Parti, provvederà a comunicare la stima dei tempi di realizzazione e dei costi di detti lavori.

(c) Ove l'affidamento di lavori complementari dia luogo a Lesione dell'Equilibrio il Concessionario avrà diritto al Riequilibrio ai sensi del successivo art. 8.2 (*Riequilibrio*).

ART. 6.5) — VARIANTI

(a) Il Concessionario sarà tenuto ad adeguarsi alle Varianti Progettuali richieste dal Concedente sia durante la Fase Costruzione sia durante la Fase di Gestione, che presentino le seguenti caratteristiche:

(A.I) introduzione di modifiche di dettaglio e/o di innovazioni migliorative che non determinino un'alterazione sostanziale della progettazione approvata;

(A.II) introduzione di modifiche che non comportino incremento dei costi previsti per la realizzazione dei Lavori, della tempistica per la realizzazione dei Lavori, o incremento dei costi di gestione previsti nella progettazione approvata, salvo quanto previsto al successivo paragrafo (c).

(b) Si applica quanto previsto dall'art. 132 del Codice con la specificazione che tra le "disposizioni legislative e regolamentari" di cui alla lettera a) della citata norma si intendono comprese anche quelle nazionali e regionali in materia di programmazione dell'attività sanitaria, nonché le previsioni dei provvedimenti del Concedente per la loro applicazione.

(c) Le Varianti in Corso d'Opera potranno essere richieste dal Concedente, attraverso l'Organo di Alta Vigilanza, ovvero proposte autonomamente dal Concessionario e autorizzate dal Concedente nei soli casi di cui all'art. 132 del Codice e dell'art. 161 DPR 207/2010. In relazione alle Varianti proposte dal Concessionario, il Concedente s'impegna a comunicare al Concessionario la propria approvazione o rigetto nel più breve tempo possibile e comunque entro **20 giorni** dal ricevimento della proposta.

(d) Le Varianti in Corso d'Opera saranno valutate in base ai capitolati tecnici e tariffari forniti dal Concessionario unitamente al Progetto Esecutivo approvato dal Concedente.

(e) Il Concessionario è tenuto a sopportare i costi relativi a Varianti in Corso d'Opera dovute al manifestarsi di errori od omissioni del Progetto Esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'Opera, ovvero la sua utilizzazione, ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett. e) del Codice. Il Concessionario dovrà altresì risarcire il Concedente di qualsiasi danno conseguito in relazione a detti errori od omissioni.

(f) Le Varianti diverse dalle Varianti Progettuali di cui al precedente paragrafo (a), che non siano dovute a errori od omissioni di progettazione e comportino oneri aggiuntivi rilevanti per il Concessionario, in misura superiore a **Euro 1.000.000,00** saranno a carico del Concedente, ove il Concessionario non reperisca le risorse finanziarie necessarie a sostenere i relativi costi.

(g) Qualora nel corso della concessione, a seguito di circostanze impreviste, si rendesse necessario la realizzazione di ulteriori lavori o opere supplementari che non figurano nel progetto iniziale né nella presente convenzione essi saranno affidati al concessionario, in conformità all'art. 147 del D. Lgs n. 163/2006.

ART. 6.6) - INTERFERENZE

(a) Il Concessionario dovrà provvedere ai lavori e alle forniture necessarie ai fini della rimozione di sottoservizi e interferenze, in conformità con i provvedimenti adottati e gli accordi conclusi dal Concedente ai sensi della lettera (g) del precedente art. 5.1 (*Principali obbligazioni del Concedente*).

ART. 6.7) - DIREZIONE LAVORI, RESPONSABILE DELLA SICUREZZA E ORGANO DI ALTA VIGILANZA

(a) Il Concessionario assume la responsabilità della nomina e dell'adempimento delle funzioni di **Responsabile della Sicurezza**, ai sensi delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

(b) Il Concedente eserciterà, a propria cura, la funzione di Alta Vigilanza sulla progettazione e sulla esecuzione dei Lavori, anche a mezzo del RUP della concessione (fase costruttiva).

(c) Il Concedente si impegna a segnalare tempestivamente i nominativi dei professionisti incaricati delle funzioni di Alta Vigilanza al Concessionario, perché sia loro consentito l'accesso ai cantieri e alla documentazione del Progetto anche senza preavviso, purché in modo da non recare pregiudizio al Concessionario.

(d) La **Direzione dei lavori** compete al Concessionario che provvederà ad istituire l'ufficio di Direzione dei lavori composto da un Direttore dei Lavori e dai suoi assistenti, ai sensi delle disposizioni del Codice e del Regolamento. Il Concessionario sarà tenuto, altresì a comunicare, prima dell'inizio dei Lavori, i nominativi dei professionisti componenti il predetto ufficio al Concedente, affinché questi esprima il proprio gradimento.

(e) Il Concessionario e il Direttore dei Lavori saranno tenuti a uniformarsi alle osservazioni e direttive impartite dal Concedente in sede di Alta Vigilanza, senza tuttavia sospendere o ritardare la regolare esecuzione delle prestazioni programmate, salvo nella misura in cui la sospensione o ritardo sia conseguenza diretta di dette osservazioni o direttive.

(f) Il Concessionario dovrà eseguire immediatamente le modifiche al Progetto Esecutivo richieste dal Concedente a condizione che:

(F.I) abbiano carattere migliorativo;

(F.II) non comportino una alterazione sostanziale della progettazione approvata;

(F:III) non comportino incremento del Costo di Costruzione dell'Opera o Lesione dell'Equilibrio;

mentre modifiche che abbiano caratteristiche diverse da quelle elencate nel presente paragrafo saranno considerate Varianti in Corso d'Opera ai sensi del precedente art. 6.5 (*Varianti*). Parimenti, saranno considerate Varianti in Corso d'Opera ai sensi del precedente art. 6.5 (*Varianti*) le modifiche che comportino incremento rilevante nel Costo di Costruzione dell'Opera, superiori a **Euro 1.000.000,00** (per modifica) ovvero **Euro 3.000.000,00** (complessivamente).

(g) Indipendentemente dalla vigilanza esercitata dal Concedente, il Concessionario sarà pienamente

responsabile:

- (i) della corretta e puntuale progettazione ed esecuzione dei Lavori;
- (ii) dell'osservanza delle buone regole dell'arte;
- (iii) della qualità dei materiali impiegati.

ART. 6.8) - PROVE E COLLAUDO

(a) Il Concessionario, con preavviso di 30 giorni, darà comunicazione scritta al RUP ed all'Organo di Alta Vigilanza della data di completamento di ciascuna fase di avanzamento, prevista dal Programma esecutivo dei lavori e del Progetto Esecutivo, e dell'Ultimazione.

(b) Il Concessionario comunicherà per iscritto le date proposte per l'inizio delle procedure di collaudo in corso d'opera e finale, conformemente alle previsioni del Progetto Esecutivo.

(c) Il Concedente nomina la/e commissioni di collaudo nel rispetto di quanto previsto dall'art. 141 del Codice e dall'art. 215 del Regolamento di cui al DPR 207/2010;.

(d) I costi e gli oneri relativi alle operazioni di collaudo, ivi compresi i compensi spettanti ai componenti della Commissione di collaudo, saranno a carico del Concessionario,

(e) Il collaudo sarà effettuato, nel rispetto delle procedure di cui agli artt. 199 e ss. del Regolamento.

(f) Durante l'espletamento di ogni accertamento, verifica o collaudo, il Concessionario si impegna a fornire ogni assistenza e collaborazione necessaria, anche mettendo a disposizione la strumentazione e il personale occorrente.

(g) Del collaudo in corso d'opera verrà redatta dettagliata relazione. Alla verifica dell'avvenuto completamento dei Lavori sarà redatto processo verbale di ultimazione dei Lavori ai sensi dell'art. 199 del Regolamento, nonché rilasciato il nulla osta a eseguire tutte le prove e verifiche previste per la Messa in Esercizio.

(h) Il certificato di collaudo, redatto secondo le modalità di cui all'art. 215 del Regolamento, ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi 24 mesi dalla data di rilascio. Decorsi due mesi dalla scadenza del predetto termine, il collaudo si intende approvato dal Concedente, ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto.

(i) In caso di ritardi nelle operazioni di collaudo per Fatto del Concedente o Forza Maggiore, che comportino Lesione dell'Equilibrio, il Concessionario avrà diritto al Riequilibrio.

ART. 6.9) – RITARDI

(a) Il Concessionario sarà tenuto a rispettare il Programma esecutivo dei lavori approvato e sarà

responsabile di ogni ritardo, fatte salve le ipotesi in cui il ritardo e la conseguente modifica del Programma esecutivo dei lavori siano dovuti a eventi non imputabili al Concessionario.

(b) Per ogni giorno di ritardo imputabile al Concessionario verrà applicata una penale commisurata solo alla parte dell'importo contrattuale relativa ai lavori, pari a € 15.000,00 per giorno e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo: tali importi saranno pagati dal Concessionario al Concedente entro 60 (sessanta) gg. dalla ultimazione dei lavori di cui all'art. 6.8.

(c) In caso di ritardo dovuto a:

(i) Forza Maggiore;

(ii) modifiche legislative che rendano necessarie Varianti in Corso d'Opera;

(iii) varianti adottate ai sensi dell'art. 132 del Codice;

(iv) Fatto del Concedente;

(v) mancato rilascio o ritardo nell'ottenimento dei provvedimenti di cui al precedente art. 6.1 (*Consensi e pianificazione*) rispetto ai termini previsti dal Programma esecutivo dei lavori, che non sia imputabile al Concessionario;

(vi) annullamento giurisdizionale o revoca dei provvedimenti di cui al precedente art. 6.1 (*Consensi e pianificazione*) per fatto non imputabile al Concessionario,

il Concessionario avrà diritto a una Proroga di entità pari al ritardo nei Lavori conseguenti al detto evento o circostanza e, in caso di Lesione dell'Equilibrio, al Riequilibrio.

(d) Fatto salvo quanto stabilito dai precedenti paragrafi del presente art. 6.9, qualora l'inosservanza del termine previsto per la realizzazione dell'Opera sia imputabile al Concedente, il Concessionario avrà diritto al riconoscimento dei maggiori oneri da parte del Concedente, nei limiti di quanto previsto dalla normativa applicabile.

(e) È ammessa, su motivata richiesta del concessionario, la totale o parziale disapplicazione della penale quando si riconosca che il ritardo non è imputabile al concessionario, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi al concessionario.

(f) In caso di inadempienza da parte del concessionario ad una qualsiasi delle clausole della presente convenzione, afferenti la progettazione, la realizzazione delle opere e la gestione dell'impianto, la Ecoambiente previa messa in mora, potrà in tutto od in parte sostituirsi al concessionario inadempiente provvedendo all'espletamento in danno previa formale preavviso determinato dal R.U.P., agli adempimenti richiesti. Le spese tutte saranno poste a totale carico del concessionario. Il concessionario è tenuto al pagamento delle spese entro 30 giorni dalla notifica

del provvedimento. Decorso infruttuosamente tale termine la Ecoambiente provvederà alla escussione totale o parziale della polizza fidejussoria a garanzia della corretta gestione.

(g) In relazione a particolari difficoltà di esecuzione incontrate, il concedente su richiesta del concessionario, può riconoscere proroghe al termine di ultimazione dei lavori previsto in convenzione, senza che ciò costituisca titolo per il concessionario ad ottenere indennizzi o risarcimenti di sorta per il prolungamento dei tempi di esecuzione. In ogni caso la proroga dovrà essere richiesta dal concessionario prima della scadenza del termine di ultimazione dei lavori.

ART. 6.10) INDEROGABILITA' DEI TERMINI DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI.

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dell'attività di progettazione esecutiva e della consegna degli elaborati di progetto:

a) la necessità di rilievi, indagini, sondaggi, accertamenti o altri adempimenti simili, che il Concessionario o i suoi progettisti ritenessero di dover effettuare per procedere alla progettazione esecutiva, salvo che si tratti di adempimenti imprevisti ordinati esplicitamente da Ecoambiente per i quali è concessa la proroga ai sensi dell'articolo 19.

b) l'esecuzione di accertamenti integrativi che il Concessionario ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati espressamente dal concedente

c) le eventuali controversie tra il Concessionario e i progettisti che devono redigere o redigono il progetto esecutivo;

2. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che il Concessionario ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e) le eventuali controversie tra il Concessionario e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati

dall'Aggiudicatario né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra il Concessionario e il proprio personale dipendente;

g) le sospensioni disposte dal RUP, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

h) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 36-bis, della legge 4 agosto 2006, n. 248 e art. 14 del D.Lgs. 81/08.

3. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con il Concessionario.

4. Non costituiscono altresì motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione la mancata o la ritardata consegna del progetto esecutivo al Concedente, né gli inconvenienti, gli errori e le omissioni nella progettazione esecutiva.

ART. 6.11) SUB CONTRATTI

6.11.A Le parti precisano che l'affidamento della esecuzione dei lavori da parte del Concessionario/società di progetto a terzi dovrà in via analogica ritenersi sottoposto alla disciplina in tema di subappalto di cui all'art. 118 T.U. 163/06

6.11.B Per effetto di quanto disposto nel capoverso che precede è considerato sub-affidamento qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della mano d'opera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Il sub-affidatario non può subappaltare a sua volta i lavori, salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali; in tali casi il fornitore o sub-affidatario, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui all'articolo comma n.4 del D.Lgs 163. È fatto obbligo al Concessionario di comunicare alla Concedente, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dei

lavori, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

6.11.C L'affidamento della esecuzione di opera a mezzo di sub-contratti, o in cottimo, è sottoposto alle seguenti condizioni:

- a) che il Concessionario provveda al deposito del sub-contratto presso il Concedente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;
- b) che, al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Ecoambiente, il Concessionario trasmetta altresì la certificazione SOA attestante il possesso da parte del sub-affidatario dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice dei Contratti Pubblici in relazione alla prestazione sub-affidata e la dichiarazione del sub-affidatario attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 dello stesso Codice dei Contratti Pubblici;
- c) che non sussista, nei confronti del sub-affidatario o del cottimista, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

Le parti convengono che la percentuale subaffidabile dei lavori della categoria prevalente, è quella stabilita per i subappalti dalla normativa vigente

6.11.D. Il Concessionario che intende avvalersi del subaffidamento o cottimo deve presentare alla Stazione Appaltante apposita istanza con allegata la documentazione prevista dall'articolo 18 commi 3 e 9 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.

6.11.E. I pagamenti al sub-affidatario o al cottimista dovranno essere effettuati direttamente dal Concessionario, con esclusione di qualsivoglia responsabilità del Concedente nei confronti del predetto sub-affidatario.

ART. 7) - FASE DI GESTIONE

ART. 7.1.1) - GESTIONE DELLA STRUTTURA

(a) Prima della messa in esercizio definitivo degli impianti si procederà a mezzo di collaudo funzionale. Le modalità di collaudo funzionale saranno eventualmente specificate, anche sulla scorta di prescrizioni della Regione Lazio, in un protocollo messo a punto d'intesa tra concedente e concessionario. In tale protocollo sarà anche fissata la durata delle prove. La nomina del collaudatore funzionale, o della Commissione di collaudo funzionale, spetta al concedente (con spese a carico del concessionario).

Durante la gestione del complesso impiantistico, saranno a carico del Concessionario, a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti attività:

- I rapporti contrattuali con gli utenti utilizzatori degli impianti, ovvero i produttori di Rifiuti Urbani;

- la manutenzione ordinaria e programmata delle opere civili ed impiantistiche costituenti il complesso impiantistico ivi incluse aree di sedime e reti viarie (strutture, reti tecnologiche quali: impianto elettrico, impianto di illuminazione, impianto termo/idro/sanitario, impianto antincendio e relativi presidi, etc.);
- la gestione dei flussi di rifiuti da sottoporre a trattamento nell'impianto TMB;
- la gestione dei flussi di materiale organico da sottoporre a trattamento biologico aerobico nell'impianto di compostaggio;
- la gestione dei flussi di materiale in uscita dagli impianti (CDR, FOS) incluse le operazioni di caricamento dei mezzi;
- gli oneri relativi ai controlli sui flussi di materiale in uscita dagli impianti (CDR, FOS) e ai controlli necessari per il monitoraggio dei presidi ambientali;
- le competenze e gli oneri relativi al trasporto e allo smaltimento degli scarti prodotti durante il processo;
- la manutenzione straordinaria del complesso impiantistico;
- la fornitura dei pezzi di ricambio per i macchinari;
- contratti di fornitura e allacciamento alle varie utenze: energia elettrica, fabbisogno idrico, scarichi e relativi consumi, etc.;
- la richiesta di tutte le pratiche occorrenti per il rilascio delle relative concessioni ed autorizzazioni ai sensi delle leggi vigenti presso i vari Enti competenti, anche in corso di gestione;
- il versamento dei tributi ambientali previsti per le varie operazioni di trattamento/smaltimento.

Ogni altra attività e fornitura necessaria per effettuare la completa conduzione degli impianti.

(b) Il Concessionario gestirà le opere realizzate sotto la completa responsabilità propria e dei propri gestori sollevando e manlevando la Ecoambiente da ogni pretesa e domanda di terzi.

(c) All'atto della presentazione del Progetto Esecutivo, il Concessionario dovrà presentare ulteriormente il Manuale di Gestione aggiornato e integrato che deve essere sottoposto all'approvazione da parte della Stazione Appaltante. La Stazione Appaltante si riserva comunque il diritto di modificare e/o integrare ed in ultimo approvare detto manuale prima dell'inizio del periodo di gestione. Resta inteso che per quanto non espressamente indicato nel manuale di gestione farà riferimento il presente Capitolato.

Il Concessionario allega alla offerta il **Piano di Gestione**, oggetto di valutazione e approvato dal

Concedente, che riporta nel dettaglio le modalità di svolgimento delle operazioni gestionali. Il Piano di Gestione descrive i contenuti della gestione e gli standard qualitativi di svolgimento della gestione stessa.

Il Piano di Gestione comprende tutti gli aspetti della gestione, da quelli impiantistici e di funzionalità, nonché di efficienza ambientale, a quelli relativi all'uso dell'energia prodotta (elettrica, termica,...).

(d) Il concessionario resta comunque responsabile nei confronti del concedente dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione; in ogni caso il concessionario si obbliga a tenere indenne il concedente da ogni pretesa, azione e ragione che possa essere avanzata da terzi in dipendenza dalla progettazione, esecuzione delle opere, e degli interventi previsti dalla convenzione o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per altre circostanze comunque connesse con la progettazione ed esecuzione dei lavori e con la gestione. Il concedente non assume responsabilità conseguenti a rapporti del concessionario con i suoi appaltatori, fornitori, prestatori di opera e terzi in genere. Rimane peraltro stabilito che nei contratti il concessionario dovrà imporre oltre che l'osservanza delle leggi, capitolati e norme richiamate nel presente atto, il rispetto puntuale di tutti gli obblighi da lui assunti verso il concedente relativi alla corretta esecuzione e gestione delle opere.

(e) Ferma restando l'integrale responsabilità della gestione in capo al Concessionario, quest'ultimo gestirà le opere pubbliche realizzate ed i servizi connessi secondo le proprie scelte imprenditoriali.

(f) Nel quadro degli strumenti utilizzati dal concessionario non è richiesta autorizzazione preventiva della Ecoambiente, fermo restando l'obbligo di informativa da parte del Concessionario, mediante deposito, a richiesta, di copia del contratto stipulato presso l'Unità Organizzativa del Responsabile del Procedimento.

(g) E' vietata la subconcessione della gestione dell'impianto.

(h) Gli strumenti gestionali utilizzati dal concessionario, purchè abbiano per oggetto parti funzionali e non l'impianto complessivo, non costituiscono subconcessione.

(i) Ogni mutamento dell'assetto proprietario delle quote o azioni è soggetto alle verifiche previste dalla legislazione antimafia ed è nullo di diritto nel caso in cui l'acquirente non risulti idoneo ai fini della legislazione stessa.

(l) Sono a carico del Concessionario oneri e spese per l'acquisizione di tutti i titoli, comunque denominati, per l'esercizio dell'attività.

ART. 7.1.2) PERSONALE

Durante ogni turno di lavoro il Concessionario dovrà impiegare le risorse umane necessarie ad una corretta gestione complessiva del complesso impiantistico, nonché alla pulizia e alla manutenzione delle macchine. Il personale impiegato presso il complesso impiantistico dovrà essere tale da consentire il corretto svolgimento delle seguenti operazioni (elenco non esaustivo):

- gestione dei materiali in ingresso, compresa l'operazione di pesatura;
- stoccaggio dei materiali e/o rifiuti in ingresso;
- trattamento rifiuti e materiali in ingresso;
- caricamento e pesatura dei materiali sui mezzi in uscita;
- pulizia e manutenzione dei macchinari e delle attrezzature di processo;
- pulizia e sanificazione dei locali e delle aree esterne;
- trasporto dei materiali di scarto presso gli impianti di Ecoambiente.

Il Concessionario dovrà comunicare per iscritto, prima dell'inizio del servizio di gestione, il nominativo di un proprio Responsabile del complesso impiantistico che coordinerà e seguirà lo svolgimento del servizio di gestione ed al quale la Stazione Appaltante si rivolgerà per verificare sia gli aspetti operativi, gestionali e contabili, sia le eventuali responsabilità per l'attuazione delle norme indicate, nonché il nominativo del Responsabile della Sicurezza e del Tecnico addetto alle operazioni di manutenzione.

ART. 7.1.3) MEZZI DI SERVIZIO

Il Concessionario dovrà mettere a disposizione per tutta la durata del servizio di gestione e quotidianamente per tutta la fascia oraria prevista per l'esecuzione del servizio stesso, i mezzi di servizio necessari per una corretta gestione ed un efficace funzionamento del complesso impiantistico.

I mezzi di servizio presenti presso il complesso impiantistico dovranno altresì in ogni momento essere commisurati alle reali esigenze di trattamento dei rifiuti.

La manutenzione dei suddetti mezzi sarà a carico esclusivo del Concessionario.

Le attrezzature fornite devono essere dotate di tutti i dispositivi previsti dalle norme di igiene e sicurezza sugli infortuni attualmente vigenti.

ART. 7.2) - SERVIZIO DI GESTIONE MANUTENZIONI E SOSTITUZIONI DELL'OPERA E DEGLI IMPIANTI

In aggiunta e precisazione di quanto previsto all'art. 7.1 si stabilisce ulteriormente che:

- (a) Sono a carico del Concessionario gli oneri e le spese necessarie per le manutenzioni immobiliari, per tenere in piena efficienza gli impianti e le strutture e per la cura del verde, senza distinzione tra interventi di carattere ordinario e straordinario, in osservanza del programma di manutenzione allegato al progetto esecutivo, come dettagliato nel capitolato speciale prestazionale allegato alla presente.
- (b) Il concessionario deve controllare periodicamente la consistenza dell'impianto (compresi i vari sistemi di monitoraggio) a proprie spese: in particolare il concessionario deve far effettuare ogni tre anni una perizia da parte di un soggetto terzo nominato da Ecoambiente, a spese del concessionario, che verifichi la corretta funzionalità delle varie parti dell'impianto e trasmetterla al concedente;
- (c) Il concessionario deve comunicare all'Ecoambiente eventuali modifiche, che vengano apportate all'impianto, con la precisazione che, nel caso di cambiamenti significativi a singole parti dell'impianto, deve essere richiesta apposita autorizzazione all'Ecoambiente e che non sono consentite modificazioni che comportino un aumento del quantitativo di rifiuti trattati o un aumento delle emissioni;
- (d) Il Concessionario provvederà, altresì, a proprie cura e spese, alle attrezzature mobili e agli arredi, nonché a mantenere in efficienza le stesse, operando le necessarie soluzioni.
- (e) Il Concessionario ha altresì l'obbligo di provvedere all'adeguamento delle strutture e degli impianti, in caso di entrata in vigore di nuove norme tecniche o di sicurezza obbligatorie, entro i termini stabiliti dalle norme stesse.
- (f) Il Manuale d'Uso ed il Manuale di Manutenzione saranno custoditi dal Concessionario e compilati ed aggiornati secondo le norme relative.
- (g) Il Concessionario è tenuto a sollevare e manlevare la Ecoambiente da ogni pretesa di terzi relativa o conseguente allo stato di manutenzione ed efficienza delle strutture, degli impianti e degli spazi aperti.

ART. 7.2.1. - CLAUSOLA RISOLUTIVA IN FASE DI GESTIONE

7.2.1.1 Sulla scorta delle previsioni contenute nel manuale di gestione il Concessionario assume, fra gli altri, l'obbligo di rispettare su base annua ed in condizioni di funzionamento a regime, i rendimenti di processo dichiarati nell'offerta tecnica in sede di gara, in termini di:

- % scarti di processo destinati a scarica
- % di CDR destinato a termovalorizzazione
- % di F.O.S.
- % di Compost di qualità
- % delle perdite di processo

Si precisa che, nel caso in cui durante lo svolgimento del servizio di gestione si dovessero verificare rendimenti di processo inferiori a quelli dichiarati, al costo per lo smaltimento delle quantità eccedenti di scarti di processo, CDR e FOS sarà applicata una maggiorazione pari al 20% (ventipercento) ai prezzi di smaltimento previsti nel Piano Finanziario redatto da Ecoambiente e praticati nel limitrofo impianto.

7.2.1.2. Fermo restando quanto sopra osservato sugli effetti del mancato perseguimento dei rendimenti di processo, si conviene altresì quanto segue:

- (a) Per la fase di gestione saranno applicate penali consistenti in una maggiorazione sino al 5% sulle royalty versate dal concessionario o escussione delle garanzie prestate, in una misura che risulti sufficientemente deterrente, assicurando, in ogni caso, la risarcibilità del danno ulteriore ai sensi dell'art. 1382 codice civile;
- (b) Il sistema di penalità si applica per i seguenti eventi:
 - sfioramento dei valori di rendimento di processo di cui ai capi che precedono;
 - mancato rispetto della capacità di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati;
 - mancato rispetto di quanto imposto per la gestione a livello di A.I.A.;
 - mancato rispetto di quanto eventualmente imposto per la gestione dell'impianto e in fase autorizzativa;
 - mancata comunicazione dei dati relativi alla gestione dell'impianto (caratteristiche dei rifiuti trattati, produzione di energia, aspetti economici, manutenzione ordinaria e straordinaria) nel rispetto di quanto concordato con l'Ecoambiente;
 - mancata possibilità di espletare il diritto di accesso all'impianto da parte di personale o delegati della Regione, Provincia, del Comune, dell'Azienda Sanitaria e dell'ARPA;
- (c) Indipendentemente dall'applicazione delle penali previste, l'Ecoambiente contesterà al concessionario le irregolarità e le inadempienze riscontrate, per iscritto, invitando il concessionario a rimediare a tali inadempienze o presentare eventuali giustificazioni entro un termine non inferiore a **15 giorni** dalla contestazione.

- (d) In mancanza di riscontro entro tale termine, o ove il riscontro non fosse soddisfacente, l'Ecoambiente procederà ad inviare un ulteriore invito al concessionario a fornire il servizio secondo gli standard previsti, con la concessione di un termine non inferiore ad ulteriori **10 giorni**, scaduto il quale senza che il concessionario abbia provveduto, l'Ecoambiente procederà ad una diffida formale ad adempiere all'art. 1454 del codice civile, comunicata per iscritto al concessionario, con l'attribuzione di un termine per l'adempimento non inferiore a **10 giorni**. Tale termine può essere ridotto dall'Ecoambiente in caso di necessità.
- (e) L'Ecoambiente potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1453 del codice civile qualora, scaduto infruttuosamente il termine assegnato con la diffida di cui al comma 3 lett.(c) del presente articolo, il concessionario persista nella violazione delle norme e degli obblighi previsti dal contratto, dal Capitolato e dall'Offerta.
- (f) In tal caso, l'Ecoambiente potrà provvedere, direttamente o in altra forma, al servizio, a spese del concessionario, incamerando quale penale la cauzione, fermo restando il risarcimento del danno:

ART. 7.3) - RESPONSABILITÀ DELLA GESTIONE

- (a) Entro **30 giorni** anteriori alla Messa in Esercizio dell'Opera, il Concedente nominerà il **Responsabile della Concessione**, al quale è demandata la vigilanza sul corretto adempimento, da parte del Concessionario, delle obbligazioni inerenti la Fase di Gestione di cui al presente art. 7, secondo i criteri di cui al Piano di Gestione.
- (b) A tal fine il Responsabile della Concessione dovrà verificare, nei termini stabiliti dal Piano di Gestione, l'esito dei controlli effettuati su ciascun servizio, avvalendosi di struttura aziendale appositamente nominata, e con la collaborazione del referente, nominato dal Concessionario entro **30 giorni** dalla sottoscrizione della presente Convenzione.
- (c) Sulla base dei risultati del controllo effettuato, il Responsabile della Concessione segnala eventuali contestazioni o rilievi al Concessionario, e provvede ai sensi del precedente art. 7.2, lett. (c).
- (d) Il Concessionario gestirà le opere realizzate sotto la completa responsabilità propria e dei propri gestori sollevando e manlevando Ecoambiente S.r.l. da ogni pretesa e domanda di terzi. Il concessionario si impegna alla nomina del **Responsabile Tecnico** che sarà l'interlocutore del Concedente per tutti gli atti conseguenti alla gestione della presente convenzione. Il Responsabile Tecnico sarà nominato entro **30 giorni** dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.

(e) Il Concessionario inoltre è tenuto a:

- impiegare nella prestazione di servizi gestiti in maniera diretta personale tecnicamente qualificato e in possesso dei requisiti di legge;
- applicare e far applicare ai gestori, relativamente al personale con contratto di lavoro subordinato, i contratti e gli accordi nazionali e locali di categoria, nonché il trattamento assistenziale e previdenziale prescritto dalla legge;
- mantenere in ogni momento in servizio personale dipendente, professionale o occasionale, in misura sufficiente a garantire il funzionamento e la sicurezza del servizio;
 - rispondere di eventuali danni cagionati a terzi, assumendo le necessarie e congrue coperture assicurative;
 - rispondere dei danni o dei furti agli impianti ed all'attrezzatura, assumendo le necessarie e congrue coperture assicurative;
 - impiegare nella gestione delle attività affidate in concessione prioritariamente il personale ritenuto dall'Amministrazione in esubero nelle società dalla stessa partecipate.

ART. 7.4) - NULLA OSTA ALL'ESERCIZIO

(a) Sono a carico del Concessionario oneri e spese per l'acquisizione di tutti i titoli, comunque denominati, per l'esercizio dell'attività, presso gli Organi e le Autorità competenti in materia

ART. 7.5) - SOSPENSIONE

In caso di sospensione nell'erogazione dei servizi dovuta a:

(a) Forza Maggiore, come definita all'art. 9.3 (*Risoluzione per Forza maggiore*)

(b) Fatto del Concedente (che indica: l'inadempimento del Concedente alle proprie obbligazioni ai sensi della presente Convenzione; un fatto imputabile alla pubblica amministrazione che dia luogo a ritardo nel rilascio di una autorizzazione o provvedimento rispetto alle previsioni del Programma esecutivo dei lavori; un fatto imputabile al Concedente che impedisca al Concessionario di adempiere le proprie obbligazioni ai sensi della presente Convenzione, ove il Concessionario dimostri di aver diligentemente adempiuto ai relativi oneri, formalità o adempimenti ai sensi di legge o della presente Convenzione);

(c) ritardo nel completo avviamento dei servizi e di ogni altra attività ai sensi della lettera (g) del precedente art. 5.1 (Principali obbligazioni del Concedente);

(d) il concessionario avrà diritto ad una Proroga di entità pari alla sospensione delle attività

di gestione conseguenti al detto evento o circostanza e, in caso di lesione dell'equilibrio, al Riequilibrio.

ART. 7.6) - CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE

- (a) Il concessionario, in virtù delle potestà concessorie attribuite con la presente convenzione, potrà chiedere la titolarità della concessione del diritto di superficie, ai sensi dell'art. 952 del Codice civile delle aree oggetto di intervento.
- (b) La concessione del diritto di superficie al concessionario coincide con la durata della presente convenzione.
- (c) Allo scadere della convenzione la titolarità del potere concessorio del diritto di superficie, comprensivo dei manufatti ivi realizzati, rientrerà gratuitamente nella piena disponibilità di Ecoambiente.

ART. 7.7) — FORNITURE TECNOLOGICHE

- (a) Al termine di ciascun periodo di 5 anni successivi alla Messa in Esercizio, il Concedente e il Concessionario procederanno di concerto alla valutazione dell'obsolescenza, della necessità di sostituzione, delle condizioni di manutenzione e dei relativi costi, nonché dei prezzi di mercato per le Forniture Tecnologiche.
- (b) Ove ne sussistano i presupposti ai sensi del successivo art. 8.2 (Riequilibrio), l'obbligo del Concessionario di provvedere alle Forniture Tecnologiche saranno subordinati al Riequilibrio ai sensi del successivo art. 8.2 (Riequilibrio).

ART. 8) - EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO E REMUNERAZIONE DEL CONCESSIONARIO

- (a) I presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione sono contenute nel Piano economico-finanziario di copertura degli investimenti, che costituisce parte integrante della convenzione e sono altresì richiamati nelle premesse del presente atto.
- (b) Nel Piano sono riportati il valore residuo al netto degli ammortamenti annuali e l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione.
- (c) Le variazioni apportate dal concedente a detti presupposti o condizioni di base, la sopravvenienza di norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione, ovvero il verificarsi di

situazioni imprevedibili relative alle aree interessate all'intervento, dovute a cause di forza maggiore, qualora determinino una modifica dell'equilibrio del Piano, comportano la necessità di una sua revisione. Essa dovrà essere attuata mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza della concessione. La suddetta rinegoziazione dovrà essere trasfusa in apposito atto integrativo della presente convenzione.

(d) I rapporti giuridici sorti in relazione alla gestione delle opere realizzate, tra il concessionario ed eventuali fornitori, cesseranno alla scadenza del contratto e non potranno essere trasferiti al concedente, salvo determinazione contraria di quest'ultimo.

ART. 8.1) - EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

(a) Il Piano Economico Finanziario riflette i principali presupposti e le condizioni fondamentali dell'Equilibrio Economico Finanziario posti a base dell'affidamento della Concessione, compresi a titolo esemplificativo:

(A.I) i tempi previsti per il rilascio dei permessi e delle autorizzazioni di cui al Programma esecutivo dei lavori;

(A.II) i tempi previsti per l'esecuzione dei Lavori, ai sensi del Programma esecutivo dei lavori;

(A.III) l'importo dei ricavi da enti locali conferenti a mezzo tariffa che, con riguardo all'impianto TMB, dovrà essere approvata dalla Regione Lazio;

(A.IV) l'importo dei Ricavi Commerciali da soggetti per privati conferenti;

(A.V) i termini temporali e le condizioni di pagamento del Canone al Concedente;

(A.VI) la durata della Concessione;

A.VII) le caratteristiche e l'entità dei servizi nella Fase di Gestione.

(b) Ai fini della determinazione dell'Equilibrio Economico Finanziario, il Concedente e il Concessionario faranno riferimento ai parametri economico-finanziari risultanti dal Piano di fattibilità economico-finanziario allegato al progetto preliminare posto a base di gara, che potrà riflettere modifiche nei principali presupposti e nelle condizioni fondamentali di cui alla precedente lettera (a) del presente art. 8.1 secondo quanto previsto nella presente Convenzione.

(c) L'ammortamento degli investimenti del Concessionario in relazione al progetto avrà luogo in conformità alle previsioni del Piano Economico Finanziario;

(d) E' onere esclusivo del Concessionario quello di sottoporre alla approvazione della Regione Lazio la tariffa per l'impianto TMB, e quello di procedere ai suoi successivi aggiornamenti nel rispetto delle disposizioni e dei Piani Regionali di Settore vigenti.

ART. 8.2) - RIEQUILIBRIO

8.2.A Il Concessionario o il Concedente avranno diritto al Riequilibrio ai sensi del presente art. 8.2 nel caso in cui si verifichi una Lesione dell'Equilibrio determinata da:

⓪ Evento Favorevole, che indica:

- l'attuazione di Varianti approvate dal Concedente che comportino una riduzione nei Costi di Costruzione rispetto a quanto previsto nella progettazione preliminare posto a base di gara;
- ogni evento o circostanza elencata alla definizione di Evento Destabilizzante, ove abbia incidenza in senso favorevole anziché pregiudizievole, e comporti miglioramento nei Parametri Economico Finanziari;

(ii) Evento Destabilizzante, che indica:

- ogni Fatto del Concedente di cui alla successiva definizione;
- ogni evento o circostanza di Forza Maggiore, nella misura in cui dia luogo a maggiori oneri a carico del Concessionario;
- ogni norma di legge o regolamento sopravvenuta dopo la data della presente Convenzione che:
 - incida in senso pregiudizievole sui termini e sulle condizioni per la costruzione dell'Opera, sulla gestione economica o sulla funzionalità dell'Opera, ovvero sui meccanismi e sulle condizioni di erogazione del Canone, dei Corrispettivi o sui Ricavi Commerciali;
 - renda necessarie Varianti in Corso d'Opera;
 - modifichi in senso pregiudizievole per il Concessionario il regime tributario applicabile al Canone o ai Ricavi Commerciali;
 - incida sull'entità, ovvero sulle procedure e condizioni di erogazione dei servizi;
 - introduca modifiche ai principi contabili comunemente adottati alla data della presente Convenzione o istituisca un nuovo regime di ammortamento degli investimenti effettuati in relazione al Progetto;
- ogni ritardo nella realizzazione delle opere che possa pregiudicare l'agibilità dell'Opera o ritardare la Messa in Esercizio, dovuto a causa non imputabile al Concessionario;
- ogni circostanza o evento che dia luogo a oggettivo e perdurante peggioramento del merito di credito del Concedente;

8.2.B Entro 10 giorni dal verificarsi del detto evento o circostanza ovvero, in caso di Evento Favorevole, entro 10 giorni dalla relativa richiesta scritta della Concedente, il Concessionario procederà, di concerto con il Concedente, a un'applicazione del Modello Economico Finanziario che rilevi:

- (i) i Parametri Economico Finanziari alla data dell'applicazione del Modello Economico Finanziario senza considerare l'impatto dell'evento o circostanza che ha dato luogo alla Lesione dell'Equilibrio;

(ii) i Parametri Economico Finanziari alla data dell'applicazione del Modello Economico Finanziario in considerazione dell'impatto dell'evento o circostanza che ha dato luogo alla Lesione dell'Equilibrio, trasmettendo tempestivamente al Concedente copia dell'applicazione del Modello Economico Finanziario e di ogni ulteriore documentazione comprovante la misura della Lesione dell'Equilibrio. E' inteso che, ove alcuno degli eventi e circostanze elencati al precedente paragrafo (a) dia luogo a mutamento in senso favorevole al Concessionario, il Riequilibrio ai sensi del presente art. 8.2 dovrà essere effettuato a vantaggio del Concedente.

8.2.C. Entro i 30 giorni successivi alla trasmissione dell'applicazione del Modello Economico Finanziario, il Concedente ed il Concessionario procederanno in buona fede alla verifica delle condizioni finanziarie del Progetto e all'esame delle disposizioni della presente Convenzione, e ne concorderanno la revisione, che potrà prevedere, in via alternativa o congiunta:

- (i) l'incremento o riduzione della Royalty;
- (ii) il pagamento di importi (una tantum o periodici) a titolo di indennizzo;
- (iii) l'anticipazione o proroga del termine di scadenza della Concessione sino a ripristinare l'Equilibrio Economico Finanziario in modo che i Parametri Finanziari vengano ricondotti ai livelli rilevati in relazione alla data antecedente il verificarsi della Lesione dell'Equilibrio, ai sensi dell'art. 143, comma 8 del Codice.

8.2.D A seguito della revisione dell'Equilibrio Economico Finanziario ai sensi della precedente lettera (a) del presente art. 8.2, il Piano di fattibilità economico-finanziario posto a base di gara e quello offerto in sede di gara dal concessionario sarà sostituito dall'applicazione del Modello Economico Finanziario posta a base della revisione.

8.2.E. E' fatto salvo il diritto del Concessionario al recesso ai sensi dell'art. 143, comma 8 del Codice.

ART. 8.3) — CANONE AL CONCEDENTE E ADEGUAMENTI TARIFFARI

(a) Si dà atto che a carico del concessionario, per tutta la durata della concessione, oltre a quanto previsto al punto 4.1 (Principali obbligazioni del Concessionario), sono posti le seguenti royalty e oneri di compensazione da corrispondere come segue:

- B.1. canone di concessione del diritto di superficie da corrispondersi a Ecoambiente, pari ad **euro/anno 60.000,00 (Sessantamila/00)** soggetto a rivalutazione annuale ai sensi dell'art. 8.6. punti b) e c), della presente convenzione.
- B.2. royalty annuale di **euro/ton...** conferita per l'impianto TMB da riconoscersi ad

Ecoambiente sulla scorta della previsione di cui al punto 3.4 del Disciplinare di Gara (capo D.1.a dell'Offerta Economica inclusiva del valore della tariffa espressa in €/ton).

- B.3 royalty annuale di **euro/ton...** conferita per l'impianto di compostaggio da riconoscersi ad Ecoambiente sulla scorta della previsione di cui al punto 3.4 del Disciplinare di Gara (capo D.1.b dell'Offerta Economica inclusiva del valore dell'offerta economica).

(b) Le royalty di cui sub. B.2) e B.3) saranno corrisposte dal Concessionario in due rate semestrali posticipate: il relativo pagamento dovrà avvenire nel termine di 30 gg. dalla chiusura del semestre di riferimento a mezzo bonifico bancario e contestuale trasmissione dei dati significativi del relativo periodo di gestione.

Eventuali ritardi nei pagamenti sono disciplinati dal D.Lgs. 231/02.

(c) Le royalty di cui sub. B.2) e B.3) saranno adeguate proporzionalmente agli adeguamenti tariffari che il Concessionario applicherà in corso di rapporto. Per l'impianto TMB tali adeguamenti saranno sottoposti dal Concessionario alla Regione Lazio di volta in volta.

ART. 8.4) — CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE

- (a) Il Concessionario si obbliga ad effettuare, a decorrere dalla data di ultimazione di tutte le opere, fino al termine di durata della Concessione, la gestione funzionale ed economica dell'impianto. Il concedente potrà richiedere, in ogni momento, la prestazione di servizi adeguati agli standards previsti nell'ambito del presente atto e dei relativi allegati.
- (b) Il livello iniziale della tariffa di conferimento all'impianto TMB sarà pari a €...../tonn. oltre IVA come per legge per il ricevimento e il trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati, come da offerta in sede di gara: Il livello iniziale della tariffa di conferimento all'impianto di compostaggio sarà pari a €...../tonn. oltre IVA come per legge per il ricevimento e il trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati, come da offerta in sede di gara ;
- (c) I proventi della gestione saranno introitati a titolo di corrispettivo dal concessionario o da suo avente causa senza alcun diritto del concedente alla partecipazione dei proventi stessi. Il corrispettivo per il concessionario consisterà nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente l'impianto realizzato.
- (d) I costi di gestione sono rappresentati: dalla quota di ammortamento dell'investimento; dall' energia utilizzata (elettrica e diesel) dal costo del personale; dal costo delle utenze; dai costi esterni; dai costo di manutenzione ordinaria e straordinaria; dai costi di smaltimento; dai costi generali.

- (e) I ricavi del concessionario sono rappresentati dalla gestione dell'impianto nel suo complesso, ovvero dai ricavi discendenti dal conferimento di RSU organici differenziati e indifferenziati presso l'impianto da parte di enti pubblici e privati.

ART. 8.5) - INTERESSI DI MORA

- (a) In caso di ritardo nel pagamento di importi dovuti ai sensi della presente Convenzione, saranno dovuti interessi di mora nella misura di cui al D.Lgs. 231/02. Resta ferma la facoltà del Concedente, trascorsi **30 giorni** dalla data di costituzione in mora dello stesso, di promuovere ai sensi del successivo art. 12 (*Risoluzione delle controversie*) il tentativo di accordo bonario e, in caso di esito negativo, il giudizio per la dichiarazione di risoluzione della presente Convenzione.

ART. 8.6) ADEGUAMENTI E RIVALUTAZIONE

- (a) L'importo del Canone sarà annualmente aggiornato in proporzione alla variazione dell'indice ISTAT-FOI di volta in volta intervenuta, a partire dalla data della presente Convenzione.
- (b) Il **15 febbraio** di ogni anno della Fase di Gestione successivo al primo, l'importo del Canone sarà aggiornato in proporzione alla variazione dell'indice predetto intervenuta nei 12 mesi precedenti la data di aggiornamento.
- (c) Con riferimento alle royalty di cui all'art. 8.3 lett. B.2 e B.3 almeno **30 giorni** prima della data prevista per l'aggiornamento il Concessionario presenta al Concedente il calcolo di detto aggiornamento ai sensi delle disposizioni dei precedenti paragrafi. Il Concedente farà conoscere per iscritto le sue eventuali osservazioni oppure autorizzerà l'aggiornamento proposto dal Concessionario entro i **30 giorni** successivi. In mancanza di osservazioni scritte del Concedente nel detto termine, l'aggiornamento del Canone diventerà operativo e potrà essere comunicato al Concedente a cura del Concessionario, con salvezza dei provvedimenti della Regione Lazio.

ART. 9) - RISOLUZIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

ART. 9.1) - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO

- (a) il Concedente potrà dar luogo a risoluzione della presente Convenzione solo previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c. comunicata per iscritto al Concessionario e all'Agente finanziatore ai sensi del successivo articolo 9.4 (a) (*Intervento dei Finanziatori*), con l'attribuzione di un termine per l'adempimento ragionevole e comunque non inferiore a **15 giorni**, qualora:

- (i) il Concessionario abbia sospeso o interrotto i Lavori per un periodo superiore a **15 giorni**, ove la sospensione o interruzione non consegua a Evento Destabilizzante o Fatto del Concedente;
- (ii) il Concessionario superi di **90 giorni** il termine per il completamento dell'Opera previsto dal Programma esecutivo dei lavori, ove l'inosservanza del termine non consegua a Evento Destabilizzante o Fatto del Concedente;
- (iii) il Concessionario sia incorso in violazioni del Piano di Gestione:
 - tali da pregiudicare in modo rilevante la funzionalità e/o la sicurezza dell'Opera o dell'erogazione dei servizi, e non vi abbia posto rimedio entro **10 giorni** dal ricevimento di intimazione scritta del Concedente;
 - corrispondenti a penali di importo superiore, complessivamente, a **Euro 500,000,00/anno**;
- (iv) il Concessionario abbia dato luogo o partecipato a frode o collusione con il personale appartenente all'organizzazione del Concedente ovvero con terzi, in relazione al Progetto, e comunque in ogni caso di reati accertati ai sensi dell'art. 135 del Codice;
- (v) il Concessionario abbia ommesso di attivare anche solo una delle coperture assicurative previste al successivo art. 11 (*Assicurazione*), salvo quanto previsto all'art. 11 (f);
- (vi) il Concessionario versi in stato di conclamata insolvenza, ovvero ne sia dichiarato il fallimento, ovvero sia convocata l'assemblea dei soci del Concessionario per deliberarne la liquidazione o scioglimento;
- (vii) sopravvenienza nella struttura imprenditoriale del concessionario di fatti che comportino una notevole diminuzione della capacità tecnico-finanziaria e/o patrimoniale ivi richiamata l'ammissione a procedere pre-fallimentari, concordato preventivo, L.C.A., ecc.;
- (viii) riscontro di gravi vizi o ritardi nella progettazione;
- (ix) esecuzione delle opere in modo difforme dalle prescrizioni progettuali;
- (x) chiusura totale e/o parziale anche temporanea delle opere concesse in gestione senza giustificato motivo;
- (xi) violazione dell'obbligo di curare la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera realizzata;
- (xii) violazione delle disposizioni in materia di affidamento dei lavori e di subappalto;
- (xiii) violazione del divieto di sub-concessione;

- (xiv) Violazione dell'obbligo di costituzione della Società di Progetto entro i termini previsti dalla presente convenzione;
- (xv) a seguito dell'esito interdittivo delle informative antimafia espletate dalle Prefetture/U.T.G..
- (b) La diffida di cui al precedente paragrafo (a) non produrrà, in nessun caso, gli effetti della comunicazione di cui all'art. 1456, c. 2, c.c.
- (c) In pendenza del termine per l'adempimento indicato nella diffida di cui alla precedente lettera (a), il Concedente:
 - (i) non potrà in nessun caso sospendere l'adempimento dei propri obblighi ai sensi della presente Convenzione;
 - (ii) non potrà dar corso alla risoluzione;
 - (iii) dovrà consentire al Concessionario la continuità di erogazione e di gestione dei servizi e di incasso dei Ricavi Commerciali;
- (d) Alla scadenza del termine per l'adempimento indicato nella diffida di cui alla precedente lettera (a) del presente art. 9.1, ove il Concessionario non abbia posto rimedio alla causa di risoluzione, il Concedente comunicherà la propria intenzione di risolvere la presente Convenzione al Concessionario e al Finanziatore ai fini dell'esercizio del diritto di cui al successivo articolo 9.4 (a) (*Intervento dei Finanziatori*) entro il Periodo di Sospensione.
- (e) Alla scadenza del Periodo di Sospensione, ove i Finanziatori non abbiano dichiarato l'intenzione di intervenire ai sensi della lettera (c) del successivo art. 9.4 (*Intervento dei Finanziatori*), il Concedente avrà facoltà di risolvere la presente Convenzione.
- (f) In caso di risoluzione della presente Convenzione ai sensi del presente art. 9.1, il Concedente dovrà prontamente corrispondere al Concessionario un'indennità pari:
 - (i) ai costi effettivamente sostenuti e documentati dal Concessionario (ove l'Opera non abbia ancora superato la fase di collaudo),
ovvero
 - (ii) al valore delle opere realizzate oltre agli oneri accessori, al netto degli ammortamenti (ove l'Opera abbia superato la fase di collaudo), al netto di quanto eventualmente percepito dal Concessionario a titolo di Contributo/Corrispettivo e degli eventuali costi di riparazione o riduzione in pristino sostenuti o da sostenere per effetto dell'inadempimento del Concessionario.
- (g) L'efficacia della risoluzione della Concessione sarà subordinata alla determinazione da parte del Concedente di tutti gli importi previsti al paragrafo (f), ferma restando la possibilità del Concedente di procedere ad un pagamento rateizzato sino ad un massimo di 48 mesi.

(h) Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 136, 138 e 139 del Codice.

ART. 9.2) - REVOCA E RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE

(a) In caso di Fatto del Concedente che dia luogo a:

- sospensione illegittima dei Lavori di durata superiore a 90 giorni;
- sospensione nell'Erogazione dei Servizi per un periodo superiore a 30 giorni;

il Concessionario potrà risolvere la presente Convenzione previa diffida ai sensi dell'art. 1454 c.c. assegnando a tal fine al Concedente un termine per adempiere non inferiore a 20 giorni, decorso il quale il Concessionario potrà dichiarare risolta la presente Convenzione,

(b) In caso di risoluzione ai sensi del precedente paragrafo (a), o in caso di revoca della Concessione per motivi di pubblico interesse, il Concedente dovrà prontamente corrispondere al Concessionario, ai sensi dell'art. 158 del Codice, i seguenti importi:

(i) la remunerazione delle attività svolte dal Concessionario in relazione al Progetto, pari a: ove l'Opera non abbia ancora superato la fase di collaudo:

i costi effettivamente sostenuti e documentati dal Concessionario;

ove l'Opera abbia superato la fase di collaudo:

il valore delle opere realizzate oltre agli oneri accessori (al netto degli ammortamenti)

(ii) le penali eventualmente dovute a terzi e ogni altro costo sostenuto o da sostenere da parte del Concessionario in conseguenza della risoluzione;

(iii) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10% del valore dei Lavori non ancora eseguiti ove la risoluzione abbia luogo prima dell'ultimazione, ovvero al cumulativo dei mancati guadagni previsti dal piano economico finanziario per gli anni mancanti, aggiornati al momento della revoca/risoluzione.

(c) L'efficacia della revoca o risoluzione della Concessione sarà subordinata alla determinazione da parte del Concedente di tutti gli importi previsti al precedente paragrafo (b), fermo restando la facoltà del concedente di rateizzare il pagamento di tali importi sino ad un massimo di 48 mesi di intesa con gli eventuali finanziatori.

ART. 9.3) - RISOLUZIONE PER FORZA MAGGIORE

(a) In caso di Forza Maggiore protratta per più di 180 giorni, ciascuna delle Parti potrà dar luogo a risoluzione della Concessione ai sensi dell'art. 1463 c.c. di intesa con gli eventuali finanziatori.

Forza Maggiore: indica ogni evento o circostanza al di fuori del ragionevole controllo del Concessionario da cui derivi per il Concessionario l'impossibilità anche temporanea, in tutto o in parte, di adempiere le proprie obbligazioni ai sensi della presente Convenzione per effetto di:

- (i) guerra, terrorismo, sommossa o simili eventi o circostanze non controllabili che impediscano l'adempimento delle obbligazioni ai sensi della presente Convenzione;
 - (ii) reperti archeologici, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo art. 14 (*Reperti Archeologici*);
 - (iii) sabotaggio o vandalismo;
 - (iv) dissesto naturale, quali terremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti o simili eventi;
 - (v) sciopero o agitazione sindacale, con espressa esclusione degli eventi esclusivamente relativi ai dipendenti del Concessionario;
 - (vi) impossibilità di accedere a materie prime o servizi necessari al Progetto, con espressa esclusione dell'impossibilità derivante da inadempimento delle controparti del Concessionario o da eventi che (anche se considerati forza maggiore ai sensi del relativo contratto) non possano considerarsi Forza Maggiore ai sensi della presente Convenzione;
 - (vii) Qualora successivamente alla stipulazione della presente Convenzione venga meno la possibilità di reperire sul mercato assicurativo europeo alcuna delle Assicurazioni del Progetto a condizioni di premio, franchigia e copertura ragionevoli, ove il Concedente non accetti di assumere i relativi rischi entro il termine di cui al successivo art. 11 , lett. (f) (*Assicurazione*);
- (b) In caso di risoluzione ai sensi del precedente paragrafo (a), il Concedente dovrà riconoscere al Concessionario un importo pari a:
- (i) la remunerazione delle attività svolte dal Concessionario in relazione al Progetto, pari a: ove l'Opera non abbia ancora superato la fase di collaudo:
i costi effettivamente sostenuti e documentati dal Concessionario;
ove l'Opera abbia superato la fase di collaudo:
il valore delle opere realizzate oltre agli oneri accessori (al netto degli ammortamenti);
 - (ii) le penali eventualmente dovute a terzi e ogni altro costo sostenuto o da sostenere da parte del Concessionario in conseguenza della risoluzione.
- (c) L'efficacia della risoluzione della Concessione sarà subordinata alla determinazione da parte del Concedente di tutti gli importi previsti al precedente paragrafo (b): è facoltà del Concedente rateizzare il pagamento di tali importi sino ad un massimo di 48 mesi, previo assenso degli eventuali finanziatori.

ART. 9.4) - INTERVENTO DEI FINANZIATORI

- (a) Nella comunicazione al Finanziatore di cui al precedente art. 9.1 (b), il Concedente si

impegna ad indicare nel dettaglio:

- (i) le specifiche cause ed il titolo della revoca o risoluzione;
 - (ii) il valore dei Lavori ancora da eseguire, e delle mansioni e responsabilità in capo alla Società di Progetto e/o dell'eventuale Sostituto, a titolo di riparazione o riduzione in pristino, ovvero risarcimento dei danni conseguenti all'eventuale inadempimento del Concessionario.
- (b) Ai sensi dell'art. 159 del Codice, i Finanziatori potranno impedire la risoluzione ai sensi del precedente art. 9.1 (*Risoluzione per inadempimento del Concessionario*) dando comunicazione al Concedente e al Concessionario, entro il Periodo di Sospensione:
- (c) della designazione da parte dei Finanziatori di un Sostituto, a condizione che:
- (i) il sostituto abbia caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal Concessionario;
 - (ii) l'inadempimento del Concessionario che avrebbe causato la risoluzione cessi entro i 90 giorni successivi alla scadenza del Periodo di Sospensione, ovvero entro il termine più ampio eventualmente concordato tra il Concedente e i Finanziatori.
- (d) Entro il termine di cui al precedente par. (c), il Concedente, i Finanziatori e il Sostituto concorderanno i termini e le condizioni per la prosecuzione del rapporto di Concessione e della presente Convenzione. Ove non risulti ragionevolmente possibile dar luogo alla prosecuzione del rapporto di Concessione nel rispetto dell'Equilibrio Economico Finanziario desumibile dal Piano di fattibilità economico-finanziario posto a base di gara e le Parti non ne concordino il Riequilibrio, la Concedente potrà dichiarare la risoluzione della Concessione con effetto immediato.
- (e) E' inteso che il Finanziatore/i non potranno essere ritenuti responsabili verso il Concedente o il Concessionario per l'inadempimento del Concessionario, ovvero per aver cercato di impedire la risoluzione, anche ove il Sostituto (ove nominato) o gli stessi Finanziatori non siano riusciti a porre rimedio all'inadempimento del Concessionario.

ART. 9.5) - DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI DOVUTI AL CONCESSIONARIO IN CASO DI REVOCA O RISOLUZIONE

- (a) Ai sensi dell'art. 158 del Codice, gli importi dovuti al Concessionario in caso di revoca o risoluzione ai sensi dei precedenti arti. 9.1 (*Risoluzione per inadempimento del Concessionario*), 9.2 (*Revoca e risoluzione per inadempimento del Concedente*) o 9.3 (*Risoluzione per Forza Maggiore*) saranno destinati prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori, e il Concedente si impegna a trasferirli direttamente ai

Finanziatori presso il conto corrente ovvero presso il diverso conto corrente che potrà essere comunicato al Concedente dall'Agente, entro il termine di 30 giorni dalla data di efficacia della revoca o risoluzione.

- (b) Il Concedente e il Concessionario dovranno provvedere alla determinazione degli importi dovuti al Concessionario ai sensi dei precedenti art. 9.1 (*Risoluzione per inadempimento del Concessionario*), 9.2 (*Revoca e risoluzione per inadempimento del Concedente*) e 9.3 (*Risoluzione per Forza Maggiore*) entro 60 giorni dalla data di efficacia della revoca o risoluzione, dietro consultazione dell'Agente.
- (c) In difetto di accordo pieno e incondizionato sui detti importi entro il termine di cui al precedente paragrafo (b), il Concedente sarà comunque tenuto a corrispondere gli importi dallo stesso determinati come dovuti.
- (d) Per gli importi oggetto di contestazione, ciascuna Parte potrà ricorrere ai rimedi di cui al successivo art. 12 (*Risoluzione delle controversie*).
- (e) Il Concessionario si obbliga a comunicare ai finanziatori, e a prevedere nei relativi contratti di finanziamento la facoltà unilaterale di Ecoambiente di procedere nei detti pagamenti rateizzando il relativo importo sino ad un massimo di 48 mesi.

ART. 9.6) - DISPONIBILITÀ DEI BENI DI PROGETTO — ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE -

- (a) Alla scadenza della Concessione, ovvero alla perdita di efficacia della Concessione per effetto di revoca o risoluzione ai sensi del presente art. 9, i beni oggetto della presente convenzione passeranno nella disponibilità del Concedente in condizioni conformi in buono stato di manutenzione con i relativi impianti e beni mobili perfettamente funzionanti, senza che al concessionario sia dovuto alcun indennizzo o corrispettivo o compenso a titolo di avviamento, né a qualsiasi altro titolo, anche per eventuali migliorie e/o addizioni apportate.
- (b) In ogni caso, dovrà essere assicurata la continuità della gestione del servizio, pena l'obbligo per il concessionario di provvedere al risarcimento di ogni danno subito dall'Amministrazione o da terzi.
- (c) Nei 6 mesi precedenti la scadenza della concessione il concessionario ha l'obbligo di prestarsi ed adempiere per quanto di competenza alle verifiche, ai collaudi ed accertamenti vari necessari per assicurare la verifica della funzionalità delle singole parti dell'impianto.
- (d) Le parti al momento della presa in consegna delle opere da parte del concessionario in pendenza dello spirare del contratto di concessione effettueranno un apposito verbale al fine di

constatare lo stato dei luoghi.

- (e) Il Concessionario è obbligato ad accantonare la quota parte di tariffa TMB riconosciuta per oneri di smantellamento e bonifica senza possibilità di compensazione con alcuna partita di credito del concessionario: tali somme saranno rese al Concedente, al netto delle eventuali spese di bonifica già sostenute, nei 90 (novanta) gg. antecedenti la data di scadenza della concessione, e saranno consegnate al concedente nel termine di gg. 30 dalle ipotesi di cui all'art. 9.
- (f) Le garanzie dell'accantonamento di cui sub. e) saranno a carico del Concessionario in coerenza con le prescrizioni della Regione Lazio.

ART. 10) - FIDEIUSSIONI E GARANZIE

- (a) Il Concessionario all'atto della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 113 del Codice, ha costituito una garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) pari al 10% dell'importo del Costo di Costruzione dell'Opera a garanzia della corretta esecuzione degli obblighi relativi alla costruzione dell'Opera. Nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 40, comma 7 del Codice, il Concessionario potrà avvalersi della riduzione nella misura del 50% della cauzione e della garanzia fideiussoria. Detta garanzia sarà svincolata, progressivamente a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito, in conformità alle previsioni dell'art. 113, comma 3 del Codice. La garanzia dovrà comunque permanere fino al decorso di dodici mesi dalla ultimazione dei Lavori risultante dal relativo certificato.
- (b) Ai fini di quanto previsto al precedente art. 8.3 (*Contributo*), il Concessionario si riserva di rilasciare le garanzie previste dall'art. 156, comma 3 del Codice.
- (c) Il Concessionario si impegna a prestare, alla messa in esercizio, idonea garanzia fideiussoria, pari al 10% dell'importo annuo dei Corrispettivi, a garanzia della corretta esecuzione degli obblighi inerenti la Fase di Gestione.

ART. 11) - ASSICURAZIONE

- (a) Per tutta la durata della Concessione, il Concedente ed il Concessionario si impegnano a collaborare per l'attuazione delle coperture assicurative previste. Tale collaborazione sarà volta principalmente a garantire il maggior livello possibile di coordinamento e di efficienza, anche in termini di economicità, delle polizze assicurative in essere e/o future stipulate e/o da stipularsi da parte del Concedente o del Concessionario.
- (b) Il Concessionario all'atto della stipula del contratto dovrà prestare polizza assicurativa

ex articolo 129, comma 1, del Codice. Tale polizza deve essere prestata dal concessionario per una somma assicurata: per i danni di esecuzione; pari a euro 41.554.660,48 così suddivisa: a) euro 34.004.660,48 per danni all'opera oggetto del Bando (salva la rideterminazione in esito all'aggiudicazione); b) euro 5.000.000,00 per danni alle opere ed impianti preesistenti; c) euro 2.500.000,00 per demolizione e sgombero. Il Concessionario dovrà dimostrare di aver attivato per l'opera in concessione oggetto di affidamento un apposito contratto assicurativo per la responsabilità civile verso terzi con un massimale non inferiore ad euro 5.000.000,00.

- (c) Il Concessionario, inoltre, si impegna a prestare polizza indennitaria decennale e polizza per responsabilità civile verso terzi ex articolo 129, comma 2, del Codice. Il concessionario è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale (limite di indennizzo non inferiore ad euro), nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi – come precisato sub b) -, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi;
- (ii) **cauzione ex articolo 153**, comma 13 ultimo periodo, del Codice. Tale cauzione da prestarsi nella misura del 10% del costo annuo operativo di esercizio, come desunto dal PEF prodotto dal concessionario in sede di gara, è dovuta dalla data di inizio di esercizio del servizio, a garanzia delle penali relative al mancato, o inesatto, adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera. La mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.
- (d) Le garanzie e cauzioni sono costituite mediante fideiussione bancaria, polizza fideiussoria assicurativa, o fideiussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, in conformità a quanto previsto dagli articoli 75 e 113 del Codice.
- (e) Le garanzie devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia entro **15 giorni**, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.
- (f) Eventuali franchigie e scoperti previsti dalle polizze resteranno a totale carico del Concessionario, il quale dovrà consegnare al Concedente copia di ogni attestazione di pagamento dei premi relativi ai periodi di validità delle polizze. In caso di ritardo o di

mancato pagamento dei premi, il Concedente potrà provvedere direttamente, a spese del Concessionario. Allo scopo tutte le dette polizze dovranno contenere apposita clausola che impegni l'assicuratore a mantenere vigente la copertura fino a **30 giorni** dalla data di ricevimento da parte del Concedente dell'avviso di mancato pagamento del premio da parte del Concessionario.

- (g) Le polizze di cui alla precedente lettera (b) e (c), paragrafi (i) e (i1), dovranno indicare anche il Concedente tra i soggetti assicurati relativamente alle opere e impianti oggetto della Concessione.
- (h) L'assicuratore dovrà impegnarsi a dare notizia del mancato pagamento, a mezzo lettera raccomandata A.R., al Concedente, il quale potrà sostituirsi al Concessionario nel pagamento del premio. In difetto di intervento sostitutivo del Concedente, trascorsi **2 mesi** dalla data del pagamento dovuto la copertura cesserà, per riprendere a condizioni da convenirsi tra le Parti.
- (i) Il Concessionario dovrà comunicare tempestivamente al Concedente ogni caso di impossibilità di reperire sul mercato assicurativo europeo alcuna delle Assicurazioni del Progetto a condizioni di premio, franchigia e copertura ragionevoli, con ogni informazione e documentazione idonea a dimostrare la detta impossibilità. Le Parti dovranno concordare l'assunzione del rischio degli eventi non assicurabili da parte del Concedente, ovvero lo stato di Forza Maggiore entro 10 giorni dalla detta comunicazione del Concessionario.

ART. 12) - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

(a) Ogni contestazione o pretesa che il Concessionario intenda formulare a qualsiasi titolo in relazione al Progetto dovrà essere avanzata mediante comunicazione scritta al Responsabile del Procedimento, entro **20** giorni dalla data in cui il Concessionario ha avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione o pretesa, ovvero dal ricevimento del documento oggetto di contestazione o pretesa. La contestazione o pretesa potrà essere illustrata e documentata nei **40** giorni successivi alla detta comunicazione al Responsabile del Procedimento. Per le contestazioni e pretese di natura contabile o finanziaria i predetti termini sono raddoppiati. Entro i successivi **30** giorni il Responsabile del Procedimento dovrà formulare al Concessionario proposta motivata di accordo bonario, ove ricorrano i presupposti e nei limiti di cui all'art. 240 del Codice.

(b) Ove la contestazione o pretesa sia formulata nel corso dei lavori e prima del collaudo, il Responsabile del Procedimento potrà acquisire il parere o la relazione del Direttore dei lavori e dell'Organo di Alta Vigilanza.

(c) Qualora le parti non riescano a superare bonariamente le contestazioni che dovessero sorgere tra esse a causa od in dipendenza dell'osservanza, della interpretazione e della esecuzione della presente convenzione, ed anche per quanto ivi non espressamente contemplato ma, comunque, inerente all'esercizio della concessione, si ricorrerà a giudizio, secondo la vigente normativa in materia, la cui competenza è consensualmente, fin d'ora, riconosciuta ed attribuita al Foro di Latina.

ART. 13) - MODIFICHE ALLA CONVENZIONE

- (a) Il Concedente avrà facoltà di disporre modifiche alla presente Convenzione sulla base di sopravvenute norme inderogabili e cogenti di legge o regolamento.
- (b) Il Concedente riconosce che il Concessionario, per eventuali modifiche della presente Convenzione, o misure che comportino variazioni al Modello Economico Finanziario o al Programma esecutivo dei lavori, dovrà ottenere il consenso dei Finanziatori.
- (c) La presente Convenzione potrà essere modificata soltanto con atto sottoscritto da persone che abbiano i necessari poteri di rappresentanza delle Parti.
- (d) Qualunque eventuale tolleranza anche reiterata dell'inadempimento o ritardo nell'adempimento delle previsioni o delle obbligazioni previste ai sensi della presente Convenzione non potrà in alcun modo essere interpretata come rinuncia definitiva all'efficacia delle dette previsioni od obbligazioni corrispondenti.

ART. 14) - REPERTI ARCHEOLOGICI

- (a) Fermo restando l'obbligo del Concedente di osservare le disposizioni di cui agli artt. 95 e 96 del Codice, ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico, qualora nel corso dei Lavori dovessero venire alla luce reperti archeologici, il Concessionario provvederà a sospendere i Lavori e a darne immediata comunicazione alla competente Soprintendenza, al Responsabile del Procedimento, all'Organo di Alta Vigilanza e al Direttore dei Lavori. I Lavori potranno essere ripresi solo dopo ordine scritto dell'Organo di Alta Vigilanza e della Direzione Lavori su espressa autorizzazione della Soprintendenza. La sospensione dei Lavori e i maggiori oneri sostenuti dal Concessionario a seguito del rinvenimento saranno considerati

effetto di Forza Maggiore.

- (b) Il Concessionario dovrà ridurre al minimo i ritardi connessi al ritrovamento dei reperti archeologici. A tal fine, si impegna a cooperare con le autorità competenti per la individuazione, in accordo con il Concedente e l'Organo di Alta Vigilanza, delle soluzioni più adeguate di intervento, nonché a redigere un piano per la rimozione dei reperti da sottoporre al Concedente per l'approvazione e modificare il Programma esecutivo dei lavori per adeguarlo alle nuove tempistiche.

ART. 15) - PROPRIETÀ INTELLETTUALE

- (a) Il Concessionario sarà responsabile dell'ottenimento della titolarità, licenze e diritti di utilizzazione di tutti i beni, servizi e sistemi brevettati o comunque oggetto di tutela industriale e se ne assumerà ogni onere garantendo il loro legittimo utilizzo e godimento, senza limiti di tempo e senza spese per il Concedente.
- (b) Alla scadenza, revoca o risoluzione della Concessione, l'uso delle tecnologie, dei brevetti e delle idee originali adottate in relazione al Progetto, verrà consentito al Concedente, nei limiti delle sole finalità di gestione, riparazione e manutenzione dell'Opera, ferma restando la titolarità esclusiva del Concessionario.

ART. 16) - BONIFICA

(a) Qualora in corso d'opera emergessero inquinamenti non preventivamente accertati, il Concessionario, dietro consultazione con il Concedente in ordine alla tipologia d'intervento ritenuto più opportuno e alle tempistiche necessarie, dovrà procedere, a propria cura e spese, alla bonifica e messa in sicurezza di tutte le aree contaminate, provvedendo allo smaltimento dei materiali inquinanti nel puntuale rispetto della normativa vigente e secondo le prescrizioni che saranno impartite dalle Autorità competenti alle quali il Concessionario dovrà tempestivamente segnalare l'evento.

(b) Il Concessionario dovrà riferire al Concedente, con relazioni periodiche, lo svolgimento di tutte le operazioni di bonifica e fino all'avvenuto completamento delle stesse.

(c) Il Concessionario, inoltre, dovrà procedere, a propria cura e spese, alla bonifica da ordigni esplosivi e residuati bellici delle aree interessate dai Lavori. Prima di dar corso all'inizio delle opere di bonifica, il Concessionario dovrà darne comunicazione alle Autorità militari, all'Organo di Alta Vigilanza e alla Direzione Lavori sottoponendo un piano di bonifica che dia conto

di una ragionevole stima dei tempi e dei costi necessari per rimuovere gli ordigni bellici.

(d) Il Concessionario dovrà esibire sia alla Direzione Lavori sia all'Organo di Alta Vigilanza i certificati di collaudo e le attestazioni relative all'avvenuto puntuale adempimento degli obblighi dopo averli richiesti all'autorità militare competente, il tutto a propria cura e spese.

(e) Qualora, nonostante la massima diligenza del Concessionario volta a minimizzare i ritardi, le attività di bonifica di cui al presente art. 16 comportino dei ritardi rispetto al Programma esecutivo dei lavori superiori a 20 giorni, si darà luogo a una Proroga.

(f) Qualora i costi ed i tempi dell'attività di bonifica di cui al presente art. 16 siano tali da determinare Lesione dell'Equilibrio, il Concessionario avrà diritto di richiedere il Riequilibrio.

ART. 17) - DISPOSIZIONI VARIE

ART. 17.1) - ELEZIONE DI DOMICILIO

(a) Agli effetti della presente Convenzione, il Concessionario elegge domicilio in.....alla via.....;

(b) Eventuali modifiche del suddetto domicilio dovranno essere comunicate per iscritto ed avranno effetto a decorrere dalla intervenuta ricezione della relativa comunicazione.

ART. 17.2) - REGISTRAZIONE

(a) La Convenzione è soggetta a registrazione. Tutte le spese dipendenti dalla stipulazione della presente Convenzione sono a carico del Concessionario.

(b) Le spese e la registrazione del presente atto, da effettuare a cura del Concedente, saranno a carico del Concessionario, tenuto conto che tutte le prestazioni da esso dovute a termini del presente atto sono assoggettate ad I.V.A.

(c) Le spese relative alla presente convenzione, nonché le imposte e le tasse ad essa afferenti, nessuna esclusa od eccettuata, saranno a carico del concessionario.

ART. 17.3) - RINVIO

(a) Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto si rinvia a quanto disposto dal Capitolato Generale dei Lavori Pubblici, approvato con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000 n. 145, nonché dal Bando di gara e collegato Disciplinare.

(b) Per quanto non previsto nella presente Convenzione, nei relativi allegati, e negli atti richiamati, si rinvia alle norme del codice civile e a quelle applicabili in materia di opere pubbliche.

ART. 17.4) - COMUNICAZIONI

(a) Tutte le comunicazioni previste dal presente dovranno essere inviate in forma scritta a mezzo fax o di lettera raccomandata A.R. ai seguenti indirizzi:

(b) Se al **Concedente**, al seguente indirizzo: Ecoambiente srl – Corso della Repubblica 283 – 04100 –Latina

Mail: ecoambiente@pec.ecoambiente.latina.it

Fax: 0773/411091

Se al **Concessionario**, al seguente indirizzo:

Mail:

Fax: _____

o al diverso indirizzo che la Parti avranno comunicato per iscritto in conformità alle precedenti disposizioni.

(c) Le dette comunicazioni saranno efficaci dal momento della loro ricezione da parte del destinatario, certificata dall'avviso di ricevimento, nel caso della lettera raccomandata A.R., ovvero, nel caso del fax, dal rapporto di trasmissione positivo confermato telefonicamente con l'annotazione della persona ricevente.

ART. 17.5) - ADEMPIMENTI LEGISLAZIONE ANTIMAFIA.

(a) Il concedente dà atto che sono stati assolti tutti gli adempimenti previsti dall'art. 20 della legge 19.03.1990, n. 55 e successive modifiche.

ART. 17.6) - ALLEGATI

(a) Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione, insieme alle premesse, i seguenti allegati, anche quando non siano materialmente uniti al testo della convenzione:

1. Bando di gara
2. Disciplinare di gara
3. Capitolato speciale
4. Piano Economico/Finanziario del Concessionario

5. Elenco Prezzi
6. Computo Metrico
7. Computo metrico Estimativo
8. Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla Determina della Regione Lazio n° B3693 del 13/08/2009
9. Progetto Approvato:
 - Schede A.I.A.
 - Relazione Idro-geologica
 - Relazione tecnica
 - Piano di gestione operativa
 - Piano di sorveglianza e controllo
 - Relazione paesaggistica
 - Piano di ripristino ambientale
 - Valutazione di impatto acustico
 - Elaborati grafici:
 - T-01 - Stralcio C.T.R.
 - T-02 - Stralcio catastale
 - T-03 - Rilievo topografico stato attuale
 - T-04 - Planimetria generale di progetto
 - T-05 - Diagramma tecnologico Impianto TMB
 - T-06 - Diagramma tecnologico Impianto Compost verde
 - T-07 - Pianta e sezioni Linea di Selezione CDR
 - T-08 - Pianta e sezioni Linea di Biostabilizzazione
 - T-09 - Pianta e sezioni Impianto Compost verde
 - T-10 - Schema a blocchi raccolta acque reflue
 - T-11 - Planimetria raccolta acque da piazzali
 - T-12 - Planimetria raccolta acqua da coperture e pavimentazione capannoni
 - T-13 - Vasca di prima pioggia
 - T-14 - Schema impianto di aspirazione e trattamento aria Impianto TMB
 - T-15 - Schema impianto di aspirazione e trattamento aria Impianto Compost verde
 - T-16 - Cabina idrica e schema impianto idrico e antincendio
 - T-17 - Planimetria impianto idrico e antincendio
 - T-18 - Filtro a maniche
 - T-19 - Biofiltri
 - T-20 - Vasca di contenimento e cisterne di stoccaggio acque reflue
 - T-21 - Layout generale impianto – discarica
 - T-22 - Rilievo topografico generale dell'area
 - T-23 - Recupero finale dell'area
10. Elaborati architettonici:
 - Tav. e.01 - Layout generale
 - Tav. e.02 - Planimetria generale TMB
 - Tav. e.03 - Planimetria generale Compost
 - Tav. e.04 - Planimetrie Uffici
 - Tav. e.05 - Planimetrie fondazioni TMB
 - Tav. e.06 - Planimetria fondazioni Compost
 - Tav. e.07 - Planimetria travi TMB
 - Tav. e.08 - Planimetria travi Compost

- Tav. e.09 - Planimetria copertura TMB
- Tav. e.10 - Planimetria copertura Compost
- Tav. e.11 - Allineamenti capannone TMB
- Tav. e.12 - Allineamenti capannone Compost
- Tav. e.13 - Prospetti
- Tav. e.14 - Particolari

11. Piano di Sicurezza e Coordinamento

(b) Il contenuto dei predetti allegati è fonte regolatrice dei rapporti di Concessione, subordinatamente alle previsioni della presente Convenzione, che prevale in ogni caso di eventuale contrasto o vacanza di previsioni.

Per il **Concedente**

[nome, qualifica]

Per il **Concessionario**

[nome, qualifica]

Notaio/Ufficiale Rogante

[nome, qualifica]